SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Ministero del tesoro:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1996.

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio negli esami di maturità dei corsi ordinari e sperimentali dell'anno scolastico 1995-96. (Decreto n. 140).

96A2550

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1996.

Norme attuative del comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, relativo ai contributi in conto interessi sui mutui stipulati con enti creditizi per film nazionali, industrie tecniche cinematografiche ed esercizio cinematografico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO ALLO SPETTACOLO

Visti il comma 1 dell'art. 10, il comma 5 dell'art. 17, il comma 1 dell'art. 19 e il comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, di riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, ed in particolare il comma 10 dell'art. 10, che ha modificato il comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994;

Considerato che la successione delle norme in materia di cinematografia, e di riordino dell'assetto istituzionale delle competenze in materia di turismo, spettacolo e sport, circa la concessione dei contributi in conto interessi di cui al comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994 per la sua ampiezza e specificità costituisce un nuovo sistema normativo, che introduce la possibilità di intervenire anche in favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche cinematografiche, prevedendo nuovi e differenti sistemi di determinazione del contributo sugli interessi;

Considerato, quindi, che è necessario fissare nuove modalità di attuazione per la concessione dei contributi sugli interessi ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 17, comma 5, del decreto-legge n. 26/1994, convertito in legge n. 153/1994, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentito il Comitato per il credito cinematografico nella seduta del 31 ottobre 1995 e in quella del 19 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, potrà essere concesso sui mutui stipulati con enti creditizi in relazione alla durata del contratto di mutuo e comunque per un periodo non superiore a due anni per le attività di produzione, distribuzione ed esportazione e non superiore ai periodi indicati nell'art. 19 del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994 per le industrie tecniche e nell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 per le sale cinematografiche.

Art. 2.

Il contributo deve consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30% del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo per i film di produzione nazionale ed al 25% dello stesso tasso per quelli dell'art. 28 della legge n. 1213/1965, così come modificato dall'art. 8 del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994; per le industrie tecniche e per l'esercizio, deve consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30% del suddetto tasso di riferimento e, per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'art. 19, comma 2, e 20, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994 e di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del suddetto art. 20, comma 3, del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994, pari al 25% dello stesso tasso.

Ferma restando la libertà dei contraenti di stipulare mutui al tasso di loro convenienza, il contributo non potrà eccedere l'ammontare corrispondente alla differenza fra il tasso di riferimento, e la quota a carico del mutuatario.

Art. 3.

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi per la produzione, l'ammontare massimo del costo ammissibile per la produzione di «film di produzione nazionale», di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 concernente la determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale, è aumentato del 25%; per i film di interesse culturale nazionale, l'ammontare di cui all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 è aumentato del 50%.

Restano ferme le aliquote di intervento stabilite da detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994.

Art. 4.

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi per l'esercizio cinematografico, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 concernente «Determinazione dell'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico» al comma 8 dell'art. 2 dell'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 è aggiunta la seguente frase: «Nel caso in cui per lo stesso programma di investimenti venga richiesto, esclusivamente o per quota prevalente, il contributo in conto interessi, gli importi per il calcolo del costo massimo ammissibile e quelli dei massimali complessivi, indicati nel presente articolo, sono aumentati del 25%».

Art. 5.

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi per le industrie tecniche, l'ammontare massimo dell'investimento ammissibile ai fini del finanziamento e del contributo resta fissato nell'importo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1995 concernente la determinazione dell'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi in favore delle industrie tecniche.

Qualora per lo stesso programma di investimenti venga richiesto, esclusivamente o per quota prevalente, il contributo in conto interessi, l'importo dell'investimento massimo ammissibile indicato nel presente articolo è aumentato del 25%.

Art. 6.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo debbono inviare, per il tramite dell'ente mutuante che dovrà effettuare la valutazione tecnico-economica dell'impresa e dell'investimento, entro tre mesi dalla stipula del mutuo, apposita domanda in carta legale al Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegando copia conforme del contratto di mutuo. Per i contratti relativi alla produzione di film il documento dovrà evidenziare il tasso di interesse praticato e dovrà riportare i dati di registrazione fiscale di trascrizione sul Pubblico registro per la cinematografia. Copia in carta semplice della domanda e della documentazione allegata dovrà essere trasmessa contestualmente alla BNL-SCCT S.p.a.

In sede di prima applicazione la domanda dovrà essere trasmessa entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai fini della espressione del parere del Comitato per il credito cinematografico e della delibera conseguente della BNL-SCCT S.p.a. di cui al comma 1 del successivo art. 8, relativamente alle istanze concernenti sale cinematografiche ed industrie tecniche cinematografiche, i richiedenti possono inviare, in luogo del contratto di mutuo, una dichiarazione dell'istituto mutuante attestante la propria disponibilità alla concessione del finanziamento, con la specificazione degli elementi costitutivi essenziali della operazione (oggetto, importo, durata, tasso d'interesse, tipo di garanzie). In tale ipotesi il contratto deve essere stipulato entro nove mesi dalla data della comunicazione della delibera sulla concessione del contributo effettuata dalla BNL-SCCT S.p.a. e trasmesso in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo ed alla stessa BNL-SCCT S.p.a.

Art. 7.

Il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoporrà le domande pervenute, corredate della documentazione richiesta, all'esame del Comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della citata legge n. 1213, per il prescritto parere. Il comitato terrà conto, fra l'altro, nell'esprimere il suo parere, per quanto concerne la produzione dell'attività in precedenza svolta dall'impresa produttrice, dell'importanza della iniziativa dal punto di vista industriale, e delle particolari caratteristiche connesse alla produzione del film. Terrà inoltre conto, nell'ordine, se si tratti di film puramente nazionali, di film nazionali di coproduzione con quota maggioritaria italiana, di film nazionali prodotti in compartecipazione con imprese estere, di film nazionali di coproduzione con quota minoritaria italiana e del Paese in cui saranno eseguite in tutto o in parte le riprese.

Art. 8.

La concessione del contributo sugli interessi è deliberata dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del parere espresso dal Comitato per il credito cinematografico. Il relativo onere è imputato al fondo speciale di cui all'art. 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relativamente alla produzione di film, al fondo di intervento di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 819, per la distribuzione, l'esportazione e le industrie tecniche cinematografiche ed al fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, per le sale cinematografiche.

Le deliberazioni di concessione saranno comunicate, a cura della sezione suddetta, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo, al soggetto beneficiario e all'istituto mutuante cui spetta la valutazione tecnica economica dell'operazione.

L'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi (comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1994, n. 153), è effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta e scelta — previa preventiva intesa tra istituto mutuante e soggetto mutuato beneficiario —. A carico di quest'ultimo restano altresì i costi per la consulenza della stessa società di certificazione.

Art. 9.

L'erogazione del contributo verrà effettuata a decorrere dal rimborso della prima rata successiva alla deliberazione della BNL-SCCT S.p.a., con la contestuale erogazione del contributo sugli interessi eventualmente già corrisposti all'istituto mutuante nel periodo precedente, a decorrere da quello di utilizzo del finanziamento. Il contributo verrà corrisposto a favore dei beneficiari direttamente all'istituto mutuante entro quarantacinque giorni dalla ricezione da parte della BNL SCCT S.p.a. della comunicazione dello stesso istituto attestante l'avvenuto incasso di ciascuna rata di ammortamento o l'avvenuto pagamento degli interessi sulla parte eventualmente rinnovata del finanziamento in base ai termini di legge.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 2, si applicano in riferimento a contratti di mutuo stipulati in data non anteriore al 1° agosto 1994, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 2 maggio 1996

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 316

96A3342

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 1996.

Proroga dello stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione di grave rischio ambientale nei comuni di Dresano e Lacchiarella nella regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 4 agosto 1995 con il quale è stato dichiarato, a far data dal 4 agosto 1995 e fino al 30 giugno 1996, lo stato di emergenza nei comuni di Dresano e Lacchiarella in provincia di Milano, a causa dello stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi in aree dei predetti comuni;

Vista la propria ordinanza 4 agosto 1995, n. 2411, con la quale sono stati nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi di bonifica il sindaco del comune di Dresano ed il sindaco del comune di Lacchiarella;

Visto che ai sensi dell'art. 4 della precitata ordinanza n. 2411 il commissario delegato per il comune di Lacchiarella era tenuto ad assicurare il mantenimento in sicurezza del sito ove sono ubicati i depositi della ditta Omar ed a predisporre idonei programmi tendenti al superamento della situazione di incombente pericolo ed alla definitiva bonifica del sito;

Viste le note n. 1495 del 15 febbraio 1996 e n. 4625 del 3 maggio 1996 con le quali il sindaco del comune di Lacchiarella nell'inviare il programma di massima relativo alla bonifica della suddetta area ha richiesto la copertura finanziaria per l'esecuzione degli interventi, nonché la proroga dell'emergenza di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione n. 11672 del 12 aprile 1996 della giunta regione Lombardia con la quale, per rendere operativi gli interventi di messa in sicurezza, smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e bonifica dei terreni ritenuti necessari per fronteggiare lo stato di emergenza incombente a causa dell'improvviso peggioramento della tenuta dei serbatoi presenti nell'insediamento della ex Omar nel comune di Lacchiarella, rappresentato anche dal prefetto di Milano con nota del 4 aprile 1996, chiede una proroga dello stato di emergenza;

Vista altresì la nota del sindaco di Dresano commissario delegato per gli interventi di emergenza ricadenti nel proprio comune, datata 16 aprile 1996, con la quale chiede una proroga del proprio mandato in quanto i lavori di messa in sicurezza e di svuotamento dei serbatoi, pur proseguendo senza interruzione non consentono nei tempi previsti la bonifica del terreno e della falda idrica sottostante che potrà essere attuata solo sucessivamente alla demolizione dei serbatoi stessi;

Ritenuto che il perdurare della situazione di pericolo nel comune di Lacchiarella costituisce il necessario presupposto per la proroga richiesta al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica dell'area che, a causa della difficoltà del reperimento di fondi necessari, non sono stati ancora avviati;

Ritenuto altresì, per le motivazioni suddette, di accogliere la richiesta del commissario delegato per gli interventi di emergenza nel comune di Dresano;

Sentito il Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 24 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nel comune di Dresano e nel comune di Lacchiarella nella regione Lombardia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3340

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Mongrassano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota 2440/20.1/Gab. del 17 maggio 1996 della prefettura di Cosenza con la quale viene richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza per il comune di Mongrassano il cui territorio è interessato, a seguito della perforazione di un pozzo artesiano, in falde profonde, dalla incontrollabile fuoriuscita di acqua mista a sabbia e argilla, che interessa infrastrutture pubbliche e private, viabilità stradale e ferroviaria e che rappresenta pericolo per gli abitanti e i loro beni;

Viste le relazioni del 15 maggio 1996 redatte dagli esperti del Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche e della Commissione grandi rischi che analizzavano il fenomeno, ne certificavano la gravità e indicavano le possibili azioni di contenimento;

Considerato che il fenomeno in atto comporta l'allagamento della strada provinciale per Mongrassano, di un tratto della strada statale 109 e che limitrofe alla zona interessata corrono la ferrovia della Calabria e l'autostrada A3, e che permanendo la fuoriuscita di acque, sabbie e argilla tali infrastrutture potrebbero essere interdette al traffico; il possibile inquinamento del fiume Crati e, in prospettiva, fenomeni di subsidenza per l'enorme quantità di materiale sabbioso ed argilloso fuoriuscito;

Ravvisata la necessità di intervenire con urgenza onde predisporre le misure e le attività occorrenti per il superamento di tale stato di emergenza che interessa fondamentali arterie di trasporto;

Considerato che l'evento per la sua intensità ed estensione richiede di intervenire urgentemente con mezzi e poteri straordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 24 maggio 1996;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 settembre 1996, lo stato di emergenza per il dissesto verificatosi nel comune di Mongrassano (provincia di Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Casa Nuova a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Casa Nuova a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 17 dicembre 1985, repertorio n. 8723, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7846, B.U.S.C. posizione n. 3335/216426, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 maggio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A3344

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Spazio Aperto a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Spazio aperto a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci in data 5 marzo 1977, repertorio n. 144900, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3676, B.U.S.C. posizione n. 1748/151323, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 maggio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A3345

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle circoscrizioni in cui la misura percentuale di riserva delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro è ridotta al 6%.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che stabilisce al dodici per cento la percentuale di riserva delle assunzioni, effettuate da parte dei datori di lavoro che occupino più di dieci dipendenti, in favore dei lavoratori appartenenti alle categorie specificate al comma 5 del medesimo articolo, fatte salve le assunzioni di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, il quale ha introdotto la disposizione che ha previsto nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la riduzione della suddetta misura percentuale al sei per cento;

Visti i decreti-legge 4 agosto 1995, n. 362, 2 ottobre 1995, n. 416, che hanno reiterato con modifiche ed integrazioni, il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, il quale confermativo della misura di cui al precitato decreto-legge n. 232/1995 e della correlativa previsione con la quale si provvede alla determinazione delle predette circoscrizioni annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi della predetta norma, la determinazione delle aree che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio;

Visti gli esiti della rilevazione circoscrizionale appositamente espletata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro, per accertare il rapporto tra iscritti al collocamento e popolazione residente in età attiva superiore ed inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato per l'anno 1996 nel 14,7%;

Decreta:

Gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, indicato, a valere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel 14,7%, nei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 1° aprile 1996, n. 181, la misura percentuale di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6% per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che occupino più di dieci dipendenti, sono quelli determinati con il presente decreto e indicati nell'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE
OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

RILEVAZIONE CIRCOSCRIZIONALE POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO
ED ISCRITTI AL COLLOCAMENTO
ANNO 1995

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
PIEMONTE				
TORINO	660038	88015	13,3%	
CALUSO	18010	1818	10,1%	
CARMAGNOLA	33145	3271	9,9%	
CHIERI	59438	5217	8,8%	
CHIVASSO	51387	5388	10,5%	
CIRIE'	76705	9188	12,0%	
CUORGNE'	43394	4163	9,6%	
IVREA	68522	7248	10,6%	
MONCALIERI	102208	11563	11,3%	
ORBASSANO	92105	10428	11,3%	
PINEROLO	93348	10422	11,2%	
RIVOLI	109149	14749	13,5%	
SETTIMO TORINESE	80361	9270	11,5%	
SUSA	59570	6212	10,4%	
VENARIA	54951	6898	12,6%	
TOT. TORINO	1602331	193850	12,1%	
NOVARA	129549	10777	8,3%	
ARONA	33829	1942	5,7%	
BORGOMANERO	58946	3378	5,7%	
DOMODOSSOLA	51207	4565	8,9%	
OLEGGIO	18670	1494	8,0%	
OMEGNA	22620	1882	8,3%	
VERBANIA	42932	3569	8,3%	
TOT. NOVARA	357753	27607	7,7%	
VERCELLI	53941	5119	9,5%	
BIELLA	84951	4085	4,8%	
BORGOSESIA	27637	1190	4,3%	
COSSATO	30378	1111	3,7%	
GATTINARA	11488	752	6,5%	
SANTHIA'	33049	2737	8,3%	
TRIVERO	17275	588	3,4%	
TOT. VERCELLI	258719	15582	6,0%	
ALESSANDRIA	87266	8766	10,0%	
ACQUI TERME	26159	3347	12,8%	
CASALE MONFERRATO	51044	3960	7,8%	
NOVI LIGURE	45603	5266	11,5%	
OVADA	17921	1854	10,3%	
TORTONA	42119	2929	7,0%	

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
VALENZA	20455	1535	7,5%	
TOT. ALESSANDRIA	290567	27657	9,5%	
ASTI	146917	8747	6,0%	
CANELLI	13395	986	7,4%	
NIZZA MONFERRATO	15374	1261	8,2%	
VILLANOVA	13303	847	6,4%	
TOT. ASTI	188989	11841	6,3%	
CUNEO	49209	4150	8,4%	
ALBA	66573	3178	4,8%	
BORGO SAN DALMAZZO	30460	1886	6,2%	
BRA	39980	2487	6,2%	
CEVA	20069	1316	6,6%	
DRONERO	25431	1712	6,7%	
FOSSANO	24070	2363	9,8%	
MONDOVI'	40771	2598	6,4%	
SALUZZO	49596	4034	8,1%	
SAVIGLIANO	35050	2640	7,5%	
TOT. CUNEO	381209	26364	6,9%	
TOT. PIEMONTE	3079568	302901	9,8%	
VAL D'AOSTA				
AOSTA	51143	3722	7,3%	
MORGEX	6201	438	7,1%	
VERRES	27953	1845	6,6%	
TOT. AOSTA	85297	6005	7,0%	
TOT. VAL D'AOSTA	85297	6005	7,0%	
LOMBARDIA				
MILANO	958863	41602	4,3%	
ABBIATEGRASSO	45000	1877	4,1%	
CARATE BRIANZA	60318	2320	3,8%	
CASSANO D'ADDA	56336	2761	4,9%	
CESANO MADERNO	177693	8758	4,9%	
CODOGNO	49920	3276	6,6%	
CORSICO	86821	5855	6,7%	
LEGNANO	172111	12299	7,1%	
LODI	98166	4432	4,5%	
MAGENTA	78581	4435	5,6%	
MELZO	159449	7335	4,6%	
MONZA	189412	7858	4,1%	
RHO	214022	11785	5,5%	
ROZZANO	84513	7076	8,4%	
SAN DONATO MILANESE	101558	6059	6,0%	
SEREGNO	90279	4407	4,9%	
SESTO SAN GIOVANNI	179035	15268	8,5%	
VIMERCATE	100777	5429	5,4%	
TOT. MILANO	2903854	152852	5,3%	
PAVIA	88719	5462	6,2%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
BELGIOIOSO	22447	1559	6,9%	
CASTEGGIO	19822	1266	6,4%	
GARLASCO	26395	1596	6,0%	
LANDRIANO	13510	713	5,3%	
MEDE	14651	909	6,2%	
MORTARA	25940	1774	6,8%	
STRADELLA	27920	2001	7,2%	
VARZI	8832	504	5,7%	
VIGEVANO	50003	4039	8,1%	
VOGHERA	39311	3474	8,8%	
TOT. PAVIA	337550	23297	6,9%	
SONDRIO	40918	3128	7,6%	
BORMIO	16637	1376	8,3%	
CHIAVENNA	17249	1024	5,9%	
MORBEGNO	31049	2377	7,7%	
TIRANO	18894	1690	8,9%	
TOT. SONDRIO	124747	9595	7,7%	
VARESE	141060	8211	5,8%	
BUSTO ARSIZIO	98747	7726	7,8%	
GALLARATE	122968	10564	8,6%	
LUINO	41221	2684	6,5%	
MOMBELLO	40592	1918	4,7%	
SARONNO	57999	4674	8,1%	
SESTO CALENDE	31398	1878	6,0%	
TRADATE	35980	2309	6,4%	
TOT. VARESE	569985	39964	7,0%	
BERGAMO	189594	11000	5,8%	
ALBINO	70781	2722	3,8%	
ALME'	31522	1185	3,8%	
CLUSONE	28429	1416	5,0%	
GRUMELLO MONTE	45944	1684	3,7%	
LOVERE	21775	1264	5,8%	
PONTE SAN PIETRO	83572	5074	6,1%	
ROMANO DI LOMBARDIA	41970	1658	4,0%	
TRESCORE BALNEARIO	29576	1187	4,0%	
TREVIGLIO	102127	4197	4,1%	
ZOGNO	29760	1984	6,7%	
TOT. BERGAMO	675050	33371	4,9%	
BRESCIA	230712	13281	5,8%	
BRENO	62524	5807	9,3%	
CHIARI	54749	4192	7,7%	
DESENZANO	44162	2378	5,4%	
ISEO	54730	2150	3,9%	
LENO	56302	2318	4,1%	
MONTICHIARI	53463	2487	4,7%	
ORZINUOVI	31619	2475	7,8%	
PALAZZOLO S/OGLIO	34792	3107	8,9%	
SALO'	26892	1448	5,4%	
SAREZZO	74779	3528	4,7%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
VESTONE	40049	1894	4,7%	
TOT. BRESCIA	764773	45065	5,9%	
COMO	125050	5744	4,6%	
APPIANO GENTILE	84408	5433	6,4%	
CANTU'	82602	3225	3,9%	
ERBA	52063	1559	3,0%	
LECCO	145852	5364	3,7%	
MENAGGIO	35353	1657	4,7%	
MERATE	73674	2924	4,0%	
TOT. COMO	599002	25906	4,3%	
CREMONA	83266	5551	6,7%	
CASAL MAGGIORE	25812	1214	4,7%	
CREMA	83411	4054	4,9%	
SORESINA	37920	2445	6,4%	
TOT. CREMONA	230409	13264	5,8%	
MANTOVA	104018	7758	7,5%	
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	53107	2101	4,0%	
OSTIGLIA	31175	3443	11,0%	
SUZZARA	33381	1633	4,9%	
VIADANA	29855	1322	4,4%	
TOT. MANTOVA	251536	16257	6,5%	
TOT. LOMBARDIA	6456905	359571	5,6%	
VENETO				
VENEZIA	226263	19574	8,7%	
CHIOGGIA	53041	6222	11,7%	
DOLO	79725	6360	8,0%	
MIRANO	90194	8210	9,1%	
PORTOGRUARO	64482	8454	13,1%	
SAN DONA' DI PIAVE	73711	8419	11,4%	
TOT. VENEZIA	587436	57239	9,7%	
PADOVA	293620	11063	3,8%	
CAMPOSAMPIERO	54198	3099	5,7%	
CITTADELLA	77638	3108	4,0%	
ESTE	52791	2481	4,7%	
MONSELICE	65694	4129	6,3%	
PIOVE DI SACCO	41994	2873	6,8%	
TOT. PADOVA	585925	26753	4,6%	
ROVIGO	70161	9029	12,9%	
ADRIA	52202	7233	13,9%	
BADIA POLESINE	42581	4101	9,6%	
TOT. ROVIGO	164944	20363	12,3%	
TREVISO	198541	10811	5,4%	
CASTELFRANCO VENETO	77179	5137	6,7%	
CONEGLIANO	72605	3323	4,6%	
MONTEBELLUNA	68380	2589	3,8%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
ODERZO	48601	2129	4,4%	
PIEVE DI SOLIGO	25056	1173	4,7%	
VITTORIO VENETO	37739	2212	5,9%	
TOT. TREVISO	528601	27374	5,2%	
VERONA	281596	21625	7,7%	
BOVOLONE	34560	2907	8,4%	
GARDA	28348	1398	4,9%	
LEGNAGO	65143	5078	7.8%	
SAN BONIFACIO	66401	5222	7,9%	
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	35930	2004	5,6%	
VILLAFRANCA DI VERONA	48412	3793	7,8%	
TOT. VERONA	560390	42027	7,5%	
VICENZA	175925	10511	6,0%	
ARZIGNANO	55957	2580	4,6%	
ASIAGO	14153	616	4,4%	
BASSANO DEL GRAPPA	96781	4165	4,3%	
LONIGO	38897	2461	6,3%	
SCHIO	53249	2857	5,4%	
THIENE	63824	3518	5,5%	
VALDAGNO	41992	2279	5,4%	
TOT. VICENZA	540778	28987	5,4%	
BELLUNO	63243	3174	5,0%	
AGORDO	14497	737	5,1%	
CALALZO DI CADORE	28125	1001	3,6%	
FELTRE	39341	2400	6,1%	
TOT. BELLUNO	145206	7312	5,0%	
TOT. VENETO	3113280	210055	6,7%	
TRENTINO A.A.				
TRENTO	106554	6538	6,1%	
BORGO VALSUGANA	16466	1192	7,2%	
CAVALESE	12010	659	5,5%	
CLES	23337	2128	9,1%	
FIERA DI PRIMIERO	6412	527	8,2%	
MALE'	9874	960	9,7%	
PERGINE VALSUGANA	28963	1463	5,1%	
RIVA DEL GARDA	27410	1553	5,7%	
ROVERETO	54244	3373	6,2%	
TIONE	23040	1584	6,9%	
VIGO DI FASSA	6144	543	8,8%	
TOT. TRENTO	314454	20520	6,5%	
BOLZANO	125321	3668	2,9%	
BRESSANONE	31422	773	2,5%	
BRUNICO	46312	1409	3,0%	
EGNA	13834	265	1,9%	
MERANO	58970	1860	3,2%	
SILANDRO	20943	782	3,7%	
VIPITENO	11523	461	4,0%	

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
TOT. BOLZANO	308325	9218	3,0%	
TOT. TRENTINO A. ADIGE	622779	29738	4,8%	
FRIULI V.G.				
TRIESTE	169362	15036	8,9%	
PORDENONE	106483	7638	7,2%	
MANIAGO	17159	1638	9,5%	
SACILE	25091	1465	5,8%	
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	27584	2273	8,2%	
SPILIMBERGO	17440	1496	8,6%	
TOT. PORDENONE	193757	14510	7,5%	
UDINE	132649	12241	9,2%	
CERVIGNANO DEL FRIULI	49166	4216	8,6%	
CIVIDALE DEL FRIULI	35421	2544	7,2%	
CODROIPO	17894	1702	9,5%	
GEMONA DEL FRIULI	20517	2132	10,4%	
LATISANA	25039	1675	6,7%	
PONTEBBA	9841	915	9,3%	
SAN DANIELE DEL FRIULI	27557	2242	8,1%	
TARCENTO	18074	1755	9,7%	
TOLMEZZO	28162	2388	8,5%	
TOT. UDINE	364320	31810	8,7%	
GORIZIA	48962	4570	9.3%	
MONFALCONE	46008	5002	10,9%	
TOT. GORIZIA	94970	9572	10,1%	
TOT.FRIULI VENEZIA GIULIA	822409	70928	8,6%	
LIGURIA				
GENOVA	502025	64015	12,8%	
BUSALLA	15264	1708	11,2%	
CHIAVARI	118469	14579	12,3%	
TOT. GENOVA	635758	80302	12,6%	
IMPERIA	48619	5486	11,3%	
SANREMO	57264	7429	13,0%	
VENTIMIGLIA	40171	4881	12,2%	
TOT. IMPERIA	146054	17796	12,2%	
LA SPEZIA	114170	14689	12,9%	
SARZANA	36000	5510	15,3%	
TOT. LA SPEZIA	150170	20199	13,5%	
SAVONA	87895	10527	12,0%	
ALBENGA	41725	4073	9,8%	
CAIRO MONTENOTTE	27536	3101	11,3%	
FINALE LIGURE	35180	2871	8,2%	
TOT. SAVONA	192336	20572	10,7%	
TOT. LIGURIA	1124318	138869	12,4%	

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
EMILIA ROMAGNA				
BOLOGNA	331323	35908	10,8%	
IMOLA	69747	6092	8,7%	
MINERBIO E MOLINELLA	88449	6654	7,5%	
PORRETTA TERME	25988	2585	9,9%	
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	54053	4561	8,4%	
SASSO MARCONI	50594	3196	6,3%	
TOT. BOLOGNA	620154	58996	9,5%	
RAVENNA	122019	19071	15,6%	
FAENZA	53914	4434	8,2%	
LUGO	63426	6805	10,7%	
TOT. RAVENNA	239359	30310	12,7%	
REGGIO EMILIA	130581	5095	3,9%	
CASTELNOVO NE' MONTI	21101	1194	5,7%	
CORREGGIO	30334	828	2,7%	
GUASTALLA	43592	1862	4,3%	
MONTECCHIO EMILIA	34741	1043	3,0%	
SCANDIANO	34894	1636	4,7%	
TOT. REGGIO EMILIA	295243	11658	3,9%	
FERRARA	107110	16456	15,4%	
ARGENTA	26330	2867	10,9%	
CENTO	38466	4161	10,8%	
CODIGORO	50167	9540	19,0%	
COPPARO	28599	3161	11,1%	
TOT. FERRARA	250672	36185	14,4%	
FORLI'	116926	16813	14,4%	
CESENA	124658	19438	15,6%	
RICCIONE	58812	13713	23,3%	
RIMINI	127812	22164	17,3%	
TOT. FORLI'	428208	72128	16,8%	
PIACENZA	96214	8352	8,7%	
BOBBIO	5373	368	6,8%	
CASTEL SAN GIOVANNI	31157	2770	8,9%	
FIORENZUOLA D'ARDA	35168	3089	8.8%	
PONTE DELL'OLIO	10223	655	6,4%	
TOT. PIACENZA	178135	15234	8,6%	
PARMA	158561	11136	7,0%	
BORGO VAL DI TARO	28010	2430	8,7%	
FIDENZA	58648	2924	5,0%	
LANGHIRANO	24868	1103	4,4%	
TOT. PARMA	270087	17593	6,5%	
MODENA	170365	17199	10,1%	
CARPI	49311	5214	10,6%	
MIRANDOLA	50354	4474	8,9%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
PAVULLO	22749	1678	7,4%	
SASSUOLO	77472	4531	5,8%	
VIGNOLA	50297	3342	6,6%	
TOT. MODENA	420568	36438	8,7%	
TOT. EMILIA ROMAGNA	2702426	278542	10,3%	
TOT. ITALIA SETTENTRIONALE	18006983	1396609	7,8%	
TOSCANA				
FIRENZE	358375	43057	12,0%	
BORGO SAN LORENZO	37549	4568	12,2%	
CASTELFIORENTINO	27090	2590	9,6%	
EMPOLI	75803	8043	10,6%	
FIGLINE VAL D'ARNO	28443	2533	8,9%	
PONTASSIEVE	30025	3045	10,1%	
PRATO	154813	14809	9,6%	
S.CASCIANO IN VAL DI PESA	35818	2970	8,3%	
SCANDICCI	59886	5682	9,5%	
TOT. FIRENZE	807802	87297	10,8%	
LIVORNO	123916	18975	15,3%	
PIOMBINO	48024	6039	12,6%	
PORTOFERRAIO	20248	2337	11,5%	
ROSIGNANO MARITTIMO	36823	4943	13,4%	
TOT. LIVORNO	229011	32294	14,1%	
PISA	124397	18364	14,8%	
PONTEDERA	68108	9181	13,5%	
SANTA CROCE SULL'ARNO	48624	4837	9,9%	
VOLTERRA	21612	2705	12,5%	
TOT. PISA	262741	35087	13,4%	
AREZZO	81282	8546	10,5%	
BIBBIENA	22623	2562	11,3%	
CORTONA	31788	3503	11,0%	
MONTEVARCHI	57648	6215	10,8%	
SANSEPOLCRO	20648	2590	12,5%	
TOT. AREZZO	213989	23416	10,9%	
SIENA	80019	7540	9,4%	
ABBADIA SAN SALVATORE	11997	1357	11,3%	
MONTEPULCIANO	26242	2285	8,7%	
POGGIBONSI	37689	3673	9,7%	
SINALUNGA	14253	1503	10,5%	
TOT. SIENA	170200	16358	9,6%	
GROSSETO	72159	10757	14,9%	
ARCIDOSSO	10787	1375	12,7%	
FOLLONICA	28836	3718	12,9%	
MANCIANO	10357	1200	11,6%	
ORBETELLO	27246	2978	10,9%	

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
TOT. GROSSETO	149385	20028	13,4%	
MASSA	103145	13515	13,1%	
AULLA	33218	3975	12,0%	
TOT. MASSA	136363	17490	12,8%	
LUCCA	107510	11201	10,4%	
BARGA	19824	1920	9,7%	
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	22107	2172	9,8%	
VIAREGGIO	112654	7245	6,4%	
TOT. LUCCA	262095	22538	8,6%	
PISTOIA	101100	9906	9,8%	
MONTECATINI TERME	57314	5090	8,9%	
PESCIA	17726	1680	9,5%	
SAN MARCELLO	7680	612	8,0%	
TOT. PISTOIA	183820	17288	9,4%	
TOT. TOSCANA	2415406	271796	11,3%	
UMBRIA				
PERUGIA	197186	25854	13,1%	
CITTA' DI CASTELLO	49437	5902	11,9%	
FOLIGNO	60051	8394	14,0%	
GUBBIO	37547	3934	10,5%	
SPOLETO	36953	4776	12.9%	
TODI	34623	3105	9,0%	
TOT. PERUGIA	415797	51965	12,5%	
TERNI	85093	14207	16,7%	
AMELIA	34181	4528	13,2%	
ORVIETO	28695	3688	12,9%	
TOT. TERNI	147969	22423	15,2%	
TOT. UMBRIA	563766	74388	13.2%	
MARCHE				
ANCONA	196377	21610	11,0%	
FABRIANO	31986	2631	8,2%	
IESI	62515	8551	13,7%	
TOT. ANCONA	290878	32792	11,3%	
ASCOLI PICENO	77686	10162	13,1%	
FERMO	104926	8023	7,6%	
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	64737	8064	12,5%	
TOT. ASCOLI PICENO	247349	26249	10,6%	
MACERATA	118864	11237	9,5%	
CAMERINO	23172	2628	11,3%	
CIVITANOVA MARCHE	57972	2503	4,3%	
TOT. MACERATA	200008	16368	8,2%	
PESARO	106997	13732	12,8%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
URBINO	27105	3991	14,7%	
FANO	97862	15503	15,8%	
TOT. PESARO E URBINO	231964	33226	14,3%	
TOT. MARCHE	970199	108635	11,2%	
LAZIO				
ROMA	2036908	284538	14,0%	
CIVITAVECCHIA	116105	22057	19,0%	
COLLEFERRO	93766	18594	19,8%	**
FIANO ROMANO	47403	7955	16,8%	
GUIDONIA	66251	15395	23,2%	**
MONTEROTONDO	49817	10355	20,8%	**
POMEZIA	320989	63286	19,7%	**
TIVOLI	71233	16218	22,8%	**
TOT. ROMA	2802472	438398	15,6%	
FROSINONE	139245	26478	19,0%	
ANAGNI	39672	8120	20,5%	**
CASSINO	63904	12877	20,2%	**
PONTECORVO	30428	5925	19,5%	
SORA	48334	9255	19,1%	
TOT. FROSINONE	321583	62655	19,5%	
LATINA	146189	30086	20,6%	**
APRILIA	39165	9865	25,2%	**
CISTERNA	30356	6979	23,0%	**
FONDI	32564	6117	18,8%	
FORMIA	70539	14222	20,2%	**
TERRACINA	31000	7397	23,9%	**
TOT. LATINA	349813	74666	21,3%	
RIETI	69143	13894	20,1%	**
POGGIO MIRTETO	28206	4685	16,6%	
TOT. RIETI	97349	18579	19,1%	
VITERBO	114197	18503	16,2%	
CIVITA CASTELLANA	46404	6376	13,7%	
TARQUINIA	34529	6954	20,1%	**
TOT. VITERBO	195130	31833	16,3%	
TOT. LAZIO	3766347	626131	16,6%	
TOT. ITALIA CENTRALE	7715718	1080950	14,0%	
MOLISE				
CAMPOBASSO	88072	16808	19,1%	
TERMOLI	68706	12883	18,8%	
TOT. CAMPOBASSO	156778	29691	18,9%	
ISERNIA	60122	11445	19,0%	
TOT. ISERNIA	60122	11445	19,0%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
TOT. MOLISE	216900	41136	19,0%	
ABRUZZO				
PESCARA	146045	16729	11,5%	
PENNE	26060	2645	10,1%	
POPOLI	10965	2016	18,4%	
SCAFA	20911	3000	14,3%	
TOT. PESCARA	203981	24390	12,0%	
TERAMO	58651	9281	15,8%	
GIULIANOVA	42573	5473	12,9%	
NERETO	33292	3850	11,6%	
ROSETO DEGLI ABRUZZI	53951	7410	13,7%	
TOT. TERAMO	188467	26014	13,8%	
CHIETI	93340	13036	14,0%	
LANCIANO	72044	9444	13,1%	
ORTONA	29010	3220	11,1%	
VASTO	67455	9624	14,3%	
TOT. CHIETI	261849	35324	13,5%	
L'AQUILA	67303	10634	15,8%	
AVEZZANO	87792	14604	16,6%	
CASTEL DI SANGRO	10969	2452	22,4%	**
SULMONA	35954	7194	20,0%	**
TOT. L'AQUILA	202018	34884	17,3%	
TOT. ABRUZZO	856315	120612	14,1%	
CAMPANIA				
NAPOLI	734371	158734	21,6%	**
AFRAGOLESE	141284	40084	28,4%	**
CASTELLAMMARE DI STABIA	98282	31808	32,4%	**
FRATTESE	124836	38161	30,6%	**
GIUGLIANESE	168386	48511	28,8%	**
ISCHITANA	35963	3675	10,2%	
NOLANA	110380	26160	23,7%	**
POMIGLIANESE	249825	63532	25,4%	**
POMPEI	104730	30157	28,8%	**
POZZUOLI	113628	31576	27,8%	**
SORRENTINA	62149	7892	12,7%	
TORRE DEL GRECO	210355	48572	23,1%	**
TOT. NAPOLI	2154239	528862	24,5%	
AVELLINESE - SOLOFRANA	176425	32709	18,5%	
GROTTA MINARDA	48884	7646	15,6%	
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	62983	10712	17,0%	
TOT. AVELLINO	288292	51067	17,7%	
BENEVENTANA	103216	22324	21,6%	**
TELESINA	56488	9893	17,5%	
VALLE CAUDINA	36657	11400	31,1%	**

CIRCOSCRIZIÓNE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
TOT. BENEVENTO	196361	43617	22,2%	
CASERTANA	242530	50102	20,7%	**
AVERSANA	106086	47950	45,2%	**
CAPUA	54649	15609	28,6%	**
CASAL DI PRINCIPE	67885	13049	19,2%	
PIEDIMONTE M.	36415	15892	43,6%	**
SESSANA	46021	12445	27,0%	**
TEANO	49328	15106	30,6%	**
TOT. CASERTA	602914	170153	28,2%	
SALERNITANA	202396	41587	20,5%	**
AGROPOLI	44736	7087	15,8%	
BATTIPAGLIA	107967	22611	20,9%	**
MAIORI	22759	5159	22,7%	**
NOCERA INFERIORE	96589	27778	28,8%	**
OLIVETO CITRA	36742	16998	46,3%	**
ROCCADASPIDE	17886	3663	20,5%	**
SALA CONSILINA	44087	8067	18,3%	
SAPRI	34048	5870	17,2%	
SCAFATI	119800	34506	28,8%	**
VALLO DELLA LUCANIA	33490	3865	11,5%	
TOT. SALERNO	760500	177191	23,3%	
TOT. CAMPANIA	4002306	970890	24,3%	
PUGLIA				
BARI	246152	48549	19,7%	**
ACQUAVIVA DELLE FONTI	53350	9994	18,7%	
ALTAMURA	67344	6373	9,5%	
ANDRIA	91261	13436	14,7%	
BARLETTA	98654	12162	12,3%	
BITONTO	74259	11325	15,3%	
GIOIA DEL COLLE	34941	6536	18,7%	
MOLFETTA	144699	19978	13,8%	
MONOPOLI	63145	11824	18,7%	
NOCI	64003	12979	20,3%	
RUTIGLIANO	85089	16267		
TOT. BARI	1022897	169423	16,6%	
FOGGIA	123942	23111	18,6%	
ASCOLI SATRIANO	14792	2647	17,9%	
CERIGNOLA	43402	8235	19,0%	
LUCERA	35479	5698	16,1%	
MANFREDONIA	54351	13649	25,1%	**
ORTA NOVA	24392	4391	18,0%	
S.GIOVANNI ROTONDO	27513	3725	13,5%	
SAN NICANDRO GARGANICO	30011	4056	13,5%	
SAN SEVERO	43731	7630		
TORREMAGGIORE	15205	3931	25,9%	**
VIESTE	24943	3615	14,5%	
TOT. FOGGIA	437761	80688	18,4%	

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
TARANTO	158386	25759	16,3%	
CASTELLANETA	42292	6723	15,9%	
GROTTAGLIE	67171	8702	13,0%	
MANDURIA	59365	11396	19,2%	
MARTINA FRANCA	31800	6102	19,2%	
MASSAFRA	46961	7158	15,2%	
TOT. TARANTO	405975	65840	16,2%	
BRINDISI	93813	17620	18,8%	
FRANCAVILLA FONTANA	58958	16072	27,3%	**
MESAGNE	53637	14744	27,5%	**
OSTUNI	81614	10390	12,7%	
TOT. BRINDISI	288022	58826	20,4%	
LECCE	120616	23798	19,7%	**
CAMPI SALENTINA	66154	11199	16,9%	
CASARANO	87018	18731	21,5%	**
GALATINA	45040	8635	19,2%	
GALLIPOLI	35677	6296	17,6%	
MAGLIE	39543	8005	20,2%	**
MARTANO	51121	7656	15,0%	
NARDO'	61174	11879	19,4%	
POGGIARDO	31623	7032	22,2%	**
TRICASE	43308	6556	15,1%	
TOT. LECCE	581274	109787	18,9%	
TOT. PUGLIA	2735929	484564	17,7%	
BASILICATA				
POTENZA	76602	18869	24,6%	**
BARAGIANO	25670	5163	20,1%	**
GENZANO DI LUCANIA	18294	5975	32,7%	**
LAURENZANA	11860	3274	27,6%	**
LAURIA	35948	9233	25,7%	**
LAVELLO	19944	5528	27,7%	**
MELFI	33003	8162	24,7%	**
SENISE	24856	7562	30,4%	**
VILLA D'AGRI	26423	7400	28,0%	**
TOT. POTENZA	272600	71166	26,1%	
MATERA	56149	12655	22,5%	**
FERRANDINA	17958	5218	29,1%	**
POLICORO	54839	14347	26,2%	**
STIGLIANO	10425	2768	26,6%	**
TOT. MATERA	139371	34988	25,1%	**
TOT BASILICATA	411971	106154	25,8%	
CALABRIA				
CATANZARO	126279	27350	21,7%	**
CIRO' MARINA	33471	6132	18,3%	
CROTONE	95050	15397	16,2%	
LAMEZIA TERME	84535	16852	19,9%	**

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
SOVERATO	44917	7696	17,1%	
VIBO VALENTIA	115251	23407	20,3%	**
TOT. CATANZARO	499503	96834	19,4%	
COSENZA	195501	42257	21,6%	**
AMANTEA	22168	4463	20,1%	**
CASTROVILLARI	45773	11322	24,7%	**
CORIGLIANO CALABRO	49488	9306	18,8%	
PAOLA	41530	15971	38,5%	**
ROGLIANO	19857	5588	28,1%	**
ROSSANO	52705	14986	28,4%	**
SAN MARCO ARGENTANO	32587	6718	20,6%	**
SCALEA	33245	5939	17,9%	-
TREBISACCE	27530	5575	20,3%	**
TOT. COSENZA	520384	122125	23,5%	
REGGIO CALABRIA	171255	50612	29,6%	**
BOVALINO	26069	3426	13,1%	
CAULONIA	19476	6662	34,2%	**
GIOIA TAURO	67592	15688	23,2%	**
LOCRI	43288	12790	29,5%	**
MELITO P.S.	24423	8066	33,0%	**
POLISTENA	45343	6976	15,4%	
TOT. REGGIO CALABRIA	397446	104220	26,2%	
TOT CALABRIA	1417333	323179	22,8%	
TOT. ITALIA MERIDIONALE	9640754	2046535	21,2%	
SARDEGNA				
CAGLIARI	168620	32551	19,3%	
ASSEMINI	77660	17620	22,7%	**
CARBONIA	63656	14193	22,3%	**
IGLESIAS	40642	9781	24,1%	**
MURAVERA	10733	3092	28,8%	**
QUARTU SANT'ELENA	109123	24190	22,2%	**
SAN GAVINO MONREALE	45222	11471	25,4%	**
SANLURI	43766	12833	29,3%	**
SENORBI	20689	5741	27,7%	**
TOT. CAGLIARI	580111	131472	22,7%	
NUORO	61807	14799	23,9%	**
ISILI	17119	4769	27,9%	**
LANUSEI	40319	9251	22,9%	**
MACOMER	26286	5968	22,7%	**
SINISCOLA	29513	7301	24,7%	**
SORGONO	14120	3600	25,5%	**
TOT. NUORO	189164	45688	24,2%	
ORISTANO	54244	12516	23,1%	**
ALES	6361	1877	29,5%	**
CUGLIERI	8772	2115	24,1%	**

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
GHILARZA	15361	3673	23,9%	**
MOGORO	7584	2263	29,8%	**
TERRALBA	17812	4542	25,5%	**
TOT. ORISTANO	110134	26986	24,5%	
SASSARI	143138	36755	25,7%	**
ALGHERO	43391	15576	35,9%	**
BONORVA	13410	3429	25,6%	**
CASTELSARDO	17549	5413	30,8%	**
OLBIA	62910	11088	17,6%	
OZIERI	29922	7348	24,6%	**
TEMPIO PAUSANIA	21426	4205	19,6%	
TOT. SASSARI	331746	83814	25,3%	
TOT. SARDEGNA	1211155	287980	23,8%	
SICILIA				
AGRIGENTO	38944	14843	38,1%	**
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	3066	1030	33,6%	**
ARAGONA	7685	3043	39,6%	**
BIVONA	2322	1231	53,0%	**
BURGIO	2014	1081	53,7%	**
CALAMONACI	994	599	60,3%	**
CALTABELLOTTA	3696	1282	34,7%	**
CAMASTRA	1855	825	44,5%	**
CAMMARATA	4051	2029	50,1%	**
CAMPOBELLO DI LICATA	8033	2323	28,9%	**
CANICATTI'	21013	5936	28,2%	**
CASTELTERMINI	5047	3145	62,3%	**
CASTROFILIPPO	2232	943	42,2%	**
CATTOLICA ERACLEA	3466	1273	36,7%	**
CIANCIANA	2483	1280	51,6%	**
COMITINI	580	257	44,3%	**
FAVARA	27609	9970	36,1%	**
GROTTE	3632	1709	47,1%	**
JOPPOLO GIANCAXIO	853	441	51,7%	**
LAMPEDUSA E LINOSA	4318	1111	25,7%	**
LICATA	26010	7736	29,7%	**
LUCCA SICULA	1257	674	53,6%	**
MENFI	7404	3154	42,6%	**
MONTALLEGRO	2265	1052	46,4%	**
MONTEVAGO	1935	1002	51,8%	**
NARO	5663	1839	32,5%	**
PALMA DI MONTECHIARO	14903	8128	54,5%	**
PORTO EMPEDOCLE	11277	3738	33,1%	**
RACALMUTO	6407	2448	38,2%	**
RAFFADALI	8806	4008	45,5%	**
RAVANUSA	8285	2195	26,5%	**
REALMONTE	2796	1350	48,3%	**
RIBERA	13180	5302	40,2%	**
SAMBUCA DI SICILIA	3828	2081	54,4%	**
SAN BIAGIO PLATANI	2494	1308	52,4%	**
SAN GIOVANNI GEMINI	5655	1993	35,2%	**

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
SANTA ELISABETTA	2232	1127	50,5%	**
SANTA MARGHERITA DI BELICE	2094	1859	88,8%	**
SANT'ANGELO MUXARO	1130	706	62,5%	**
SANTO STEFANO QUISQUINA	3342	1736	51,9%	**
SCIACCA	28834	8151	28,3%	**
SICULIANA	2935	1631	55,6%	**
VILLAFRANCA SICULA	904	487	53,9%	**
TOT. AGRIGENTO	307529	118056	38,4%	
CALTANISSETTA	31680	11453	36,2%	**
ACQUAVIVA	915	385	42,1%	**
BONPENSIERE	442	191	43,2%	**
BUTERA	3850	1860	48,3%	**
CAMPOFRANCO	2923	1158	39,6%	**
DELIA	3006	1237	41,2%	**
GELA	38046	16748	44,0%	**
MARIANOPOLI	1778	639	35,9%	**
MAZZARINO	8338	4552	54,6%	**
MILENA	2433	990	40,7%	**
MONTEDORO	1277	492	38,5%	**
MUSSOMELI	7401	2735	37,0%	**
NISCEMI	19255	5280	27,4%	**
RESUTTANO	1850	649	35,1%	**
RIESI	8559	3466	40,5%	**
SAN CATALDO	18170	5458	30,0%	**
SANTA CATERINA VILLARMOSA	4962	1622	32,7%	**
SERRADIFALCO	4391	1419	32,3%	**
SOMMATINO	5283	1991	37,7%	**
SUTERA	1159	537	46,3%	**
VALLELUNGA PRATAMENO	2787	802	28,8%	**
VILLALBA	744	537	72,2%	**
TOT. CALTANISSETTA	169249	64201	37,9%	
CATANIA	222444	70659	31,8%	**
ACI BONACCORSI	1618	542	33,5%	**
ACI CASTELLO	13277	3186	24,0%	**
ACI CATENA	16670	4827	29,0%	**
ACIREALE	34097	10585	31,0%	**
ACI SANT'ANTONIO	10120	2680	26,5%	**
ADRANO	22849	6838	29,9%	**
BELPASSO	16277	4413	27,1%	**
BIANCAVILLA	14389	6842	47,6%	**
BRONTE	12460	5642	45,3%	**
CALATABIANO	3721	1186	31,9%	**
CALTAGIRONE	24770	8059	32,5%	**
CAMPOROTONDO ETNEO	1565	498	31,8%	**
CASTEL DI IUDICA	3352	1405	41,9%	**
CASTIGLIONE DI SICILIA	2542	1350	53,1%	**
FIUMEFREDDO DI SICILIA	6199	2068	33,4%	**
GIARRE	18604	4377	23,5%	**
GRAMMICHELE	8732	2720	31,1%	**
GRAVINA DI CATANIA	19952	4968	24,9%	**
LICODIA EUBEA	1973	884	44,8%	**

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
LINGUAGLOSSA	3692	2057	55,7%	**
MALETTO	2852	1403	49,2%	**
MANIACE	2296	429	18,7%	
MASCALI	6875	2012	29,3%	**
MASCALUCIA	16404	3538	21,6%	**
MAZZARRONE	2348	771	32,8%	**
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	6406	1887	29,5%	**
MILO	753	367	48,7%	**
MINEO	3721	1520	40,8%	**
MIRABELLA IMBACCARI	6160	1991	32,3%	**
MISTERBIANCO	29216	6970	23,9%	**
MOTTA SANT'ANASTASIA	5927	1820	30,7%	**
NICOLOSI	3995	1393	34,9%	**
PALAGONIA	10521	3404	32,4%	**
PATERNO'	28000	9897	35,3%	**
PEDARA	6050	1675	27,7%	**
PIEDIMONTE ETNEO	2480	865	34,9%	**
RADDUSA	2606	1067	40,9%	**
RAMACCA	6722	2989	44,5%	**
RANDAZZO	7333	2556	34,9%	**
REGALNA	1683	806	47,9%	**
RIPOSTO	9970	3266	32,8%	**
SAN CONO	1945	873	44,9%	**
SAN GIOVANNI LA PUNTA	14457	3367	23,3%	**
SAN GREGORIO DI CATANIA	7127	1760	24,7%	**
SAN MICHELE DI GANZARIA	3275	872	26,6%	**
SAN PIETRO CLARENZA	3407	894	26,2%	**
SANT'AGATA LI BATTIATI	7635	1953	25,6%	**
SANT'ALFIO	1037	625	60,3%	**
SANTA MARIA DI LICODIA	4644	1168	25,2%	**
SANTA VENERINA	4989	1463	29,3%	**
SCORDIA	11090	3904	35,2%	**
TRECASTAGNI	4895	2126	43,4%	**
TREMESTIERI ETNEO	6886	2594	37,7%	**
VALVERDE	4146	1172	28,3%	**
VIAGRANDE	4050	1210	29,9%	**
VIZZINI	5502	2063	37,5%	**
ZAFFERANA ETNEA	4943	2045	41,4%	**
TOT. CATANIA	711649	224501	31,5%	
ENNA	20202	5935	29,4%	**
AGIRA	7104	2854	40,2%	**
AIDONE	4439	1577	35,5%	**
ASSORO	3630	1266	34,9%	**
BARRAFRANCA	8884	4415	49,7%	**
CALASCIBETTA	3084	1174	38,1%	**
CATENANUOVA	3398	1385	40,8%	**
CENTURIPE	4031	1761	43,7%	**
CERAMI	2100	760	36,2%	**
GAGLIANO CASTELFERRATO	2642	1255	47,5%	**
LEONFORTE	9570	4232	44,2%	**
NICOSIA	9577	4001	41,8%	**
NISSORIA	1788	859	48,0%	**

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
PIAZZA ARMERINA	15041	5331	35,4%	**
PIETRAPERZIA	5234	2637	50,4%	**
REGALBUTO	5141	1791	34,8%	**
SPERLINGA	643	437	68,0%	**
TROINA	3557	2598	73,0%	**
VALGUARNERA CAROPEPE	5896	1815	30,8%	**
VILLAROSA	4974	1074	21,6%	**
TOT. ENNA	120935	47157	39,0%	
MESSINA	153736	45070	29,3%	**
ACQUEDOLCI	3461	1497	43,3%	**
ALCARA LI FUSI	2009	570	28,4%	**
ALI' SUPERIORE	629	316	50,2%	**
ALI' TERME	1357	582	42,9%	**
ANTILLO	791	554	70,0%	**
BARCELLONA-POZZO DI GOTTO	27048	8521	31,5%	**
BASICO	557	261	46,9%	**
BROLO	3404	906	26,6%	**
CAPIZZI	2455	844	34,4%	**
CAPO D'ORLANDO	8043	2535	31,5%	**
CAPRI LEONE	2294	968	42,2%	**
CARONIA	2580	1227	47,6%	**
CASALVECCHIO SICULO	826	337	40,8%	**
CASTEL DI LUCIO	1122	374	33,3%	**
CASTELL'UMBERTO	2457	570	23,2%	**
CASTELMOLA	712	174	24,4%	**
CASTROREALE	1842	1081	58,7%	**
CESARO'	2096	849	40,5%	**
CONDRO'	285	122	42,8%	**
FALCONE	1877	812	43,3%	**
FICARRA	1306	451	34,5%	**
FIUMEDINISI	1142	371	32,5%	**
FLORESTA	589	235	39,9%	**
FONDACHELLI-FANTINA	991	259	26,1%	**
FORZA D'AGRO'	578	244	42,2%	**
FRANCAVILLA DI SICILIA	3244	1686	52,0%	**
FRAZZANO	772	241	31,2%	**
FURCI SICULO	2187	993	45,4%	**
FURNARI	2182	974	44,6%	**
GAGGI	1510	611	40,5%	**
GALATI MAMERTINO	2238	893	39,9%	**
GALLODORO	297	176	59,3%	**
GIARDINI NAXOS	5911	1703	28,8%	**
GIOIOSA MAREA	4479	1089	24,3%	**
GRANITI	990	479	48,4%	**
GUALTIERI SICAMINO'	1428	405	28,4%	**
ITALA	1122	517	46,1%	**
LENI	459	150	32,7%	**
LETOJANNI	1521	579	38,1%	**
LIBRIZZI	1289	927	71,9%	**
LIMINA	669	78	11,7%	
LIPARI	7162	1642	22,9%	**
LONGI	1171	227	19,4%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
MALFA	559	180	32,2%	**
MALVAGNA	690	368	53,3%	**
MANDANICI	511	264	51,7%	**
MAZZARRA' SANT'ANDREA	1219	311	25,5%	**
MERI'	1268	504	39,7%	**
MILAZZO	21706	6210	28,6%	**
MILITELLO ROSMARINO	961	473	49,2%	**
MIRTO	827	196	23,7%	**
MISTRETTA	3730	1380	37,0%	**
MOIO ALCANTARA	602	245	40,7%	**
MONFORTE SAN GIORGIO	2004	527	26,3%	**
MONGIUFFI MELIA	613	214	34,9%	**
MONTAGNAREALE	1124	729	64,9%	**
MONTALBANO ELICONA	2115	1757	83,1%	**
MOTTA CAMASTRA	566	229	40,5%	**
MOTTA D'AFFERMO	746	348	46,6%	**
NASO	2904	824	28,4%	**
NIZZA DI SICILIA	2303	816	35,4%	**
NOVARA DI SICILIA	1273	521	40,9%	**
OLIVERI	1375	553	40,2%	**
PACE DEL MELA	3644	909	24,9%	**
PAGLIARA	840	306	36,4%	**
PATTI	8435	3447	40,9%	**
PETTINEO	1072	425	39,6%	**
PIRAINO	2341	605	25,8%	**
RACCUJA	1099	553	50,3%	**
REITANO	683	269	39,4%	**
ROCCAFIORITA	133	26	19,5%	
ROCCALUMERA	2513	771	30,7%	**
ROCCAVALDINA	743	308	41,5%	**
ROCCELLA VALDEMONE (*)	571	414	72,5%	**
RODI MILICI	1387	558	40,2%	**
ROMETTA	3944	1134	28,8%	**
SAN FILIPPO DEL MELA	4309	1218	28,3%	**
SAN FRATELLO	3181	621	19,5%	
SAN MARCO D'ALUNZIO	1558	337	21,6%	**
SAN PIER NICETO	1926	722	37,5%	**
SAN PIERO PATTI	2342	1634	69,8%	**
SAN SALVATORE DI FITALIA	1198	400	33,4%	**
SANTA DOMENICA VITTORIA (*)	773	407	52,7%	**
SANT'AGATA DI MILITELLO	8668	3589	41,4%	**
SANT'ALESSIO SICULO	878	251	28,6%	**
SANTA LUCIA DEL MELA	3070	1125	36,6%	**
SANTA MARINA SALINA	567	168	29,6%	**
SANT'ANGELO DI BROLO	2576	512	19,9%	**
SANTA TERESA DI RIVA	5155	1570	30,5%	**
SAN TEODORO	1121	514	45,9%	**
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	3325	1164	35,0%	**
SAPONARA	2534	582	23,0%	**
SAVOCA	942	479	50,8%	**
SCALETTA ZANGLEA	1732	671	38,7%	**
SINAGRA	2056	689	33,5%	**
SPADAFORA	3334	1111	33,3%	**

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
TAORMINA	6939	1772	25,5%	**
TERME VIGLIATORE	3958	961	24,3%	**
TORREGROTTA	4013	1044	26,0%	**
TORRENOVA	2336	881	37,7%	**
TORTORICI	5299	3378	63,7%	**
TRIPI (*)	699	99	14,2%	
TUSA	2241	765	34,1%	**
UCRIA	982	552	56,2%	**
VALDINA	842	428	50,8%	**
VENETICO	2312	767	33,2%	**
VILLAFRANCA TIRRENA	5002	1923	38,4%	**
TOT. MESSINA	423187	139808	33,0%	
PALERMO	471593	115000	24,4%	**
ALIA	2782	1085	39,0%	**
ALIMENA	1937	930	48,0%	**
ALIMINUSA	909	394	43,3%	**
ALTAVILLA MILICIA	3054	1489	48,8%	**
ALTOFONTE	6044	2216	36,7%	**
BAGHERIA	30806	6500	21,1%	**
BALESTRATE	4006	2366	59,1%	**
BAUCINA	1303	419	32,2%	**
BELMONTE MEZZAGNO	6513	2200	33,8%	**
BISAQUINO	3360	1626	48,4%	**
BLUFI	704	396	56,3%	**
BOLOGNETTA	2094	769	36,7%	**
BOMPIETRO	1249	509	40,8%	**
BORGETTO	3716	1667	44,9%	**
CACCAMO	6716	2423	36,1%	**
CALTAVUTURO	3193	1208	37,8%	**
CAMPOFELICE DI FITALIA	389	74	19,0%	
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	3588	1292	36,0%	**
CAMPOFIORITO	924	558	60,4%	**
CAMPOREALE	2847	1061	37,3%	**
CAPACI	7088	2200	31,0%	**
CARINI	16276	4631	28,5%	**
CASTELBUONO	6126	2089	34,1%	**
CASTELDACCIA	5315	1500	28,2%	**
CASTELLANA SICULA	2551	1147	45,0%	**
CASTRONUOVO DI SICILIA	2209	1259	57,0%	**
CEFALA' DIANA	591	200	33,8%	**
CEFALU'	9012	3446	38,2%	**
CERDA	3512	1500	42,7%	**
CHIUSA SCLAFANI	2244	778	34,7%	**
CIMINNA	2658	1285	48,3%	**
CINISI	6572	2270	34,5%	**
COLLESANO	2785	861	30,9%	**
CONTESSA ENTELLINA	1277	717	56,1%	**
CORLEONE	7170	4054	56,5%	**
FICARAZZI	5226	2300	44,0%	**
GANGI	5228	1917	36,7%	**
GERACI SICULO	1391	605	43,5%	**
GIARDINELLO	1081	500	46,3%	**

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
GIULIANA	1490	642	43,1%	**
GODRANO	615	500	81,3%	**
GRATTERI	713	311	43,6%	**
ISNELLO	1266	834	65,9%	**
ISOLA DELLE FEMMINE	3117	930	29,8%	**
LASCARI	1087	624	57,4%	**
LERCARA FRIDDI	5090	1954	38,4%	**
MARINEO	4208	1904	45,2%	**
MEZZOJUSO	2106	1476	70,1%	**
MISILMERI	14713	4392	29,9%	**
MONREALE	18378	6000	32,6%	**
MONTELEPRE	3688	1515	41,1%	**
MONTEMAGGIORE BELSITO	2749	972	35,4%	**
PALAZZO ADRIANO	1670	1000	59,9%	**
PARTINICO	17713	7212	40,7%	**
PETRALIA SOPRANA	2432	1078	44,3%	**
PETRALIA SOTTANA	2290	1040	45,4%	**
PIANA DEGLI ALBANESI	4060	1460	36,0%	**
POLIZZI GENEROSA	2976	1377	46,3%	**
POLLINA	2004	1053	52,5%	**
PRIZZI	3851	1901	49,4%	**
ROCCAMENA	1356	709	52,3%	**
ROCCAPALUMBA	1907	923	48,4%	**
SAN CIPIRELLO	3231	1780	55,1%	**
SAN GIUSEPPE JATO	6052	2412	39,9%	**
SAN MAURO CASTELVERDE	1524	922	60,5%	**
SANTA CRISTINA GELA	535	200	37,4%	**
SANTA FLAVIA	6377	2177	34,1%	**
SCIARA	1770	893	50,5%	**
SCILLATO	497	262	52,7%	**
SCAFANI BAGNI (*)	372	210	56,5%	**
TERMINI IMERESE	18996	5673	29,9%	**
TERRASINI	6851	2336	34,1%	**
TORRETTA	2583	681	26,4%	**
TRABIA	5791	2060	35,6%	**
TRAPPETO	2051	749	36.5%	**
USTICA	1027	318	31,0%	**
VALLEDOLMO	3019	993	32,9%	**
VENTIMIGLIA DI SICILIA	1379	430	31,2%	**
VICARI	2114	1171	55,4%	**
VILLABATE	9613	3703	38,5%	**
VILLAFRATI	2154	698	32,4%	**
TOT. PALERMO	821454	244916	29,8%	
RAGUSA	49036	10637	21,7%	**
ACATE	5434	1700	31,3%	**
CHIARAMONTE GULFI	5354	1755	32,8%	**
COMISO	20265	4791	23,6%	**
GIARRATANA	2263	907	40,1%	**
ISPICA	9988	4102	41,1%	**
MODICA	34045	9720	28,6%	**
MONTEROSSO ALMO	2342	1066	45,5%	**
POZZALLO	12155	2647	21,8%	**

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente in età da lavoro	ISCRITTI	ISCR/POP	
SANTA CROCE CAMERINA	5955	1753	29,4%	**
SCICLI	17763	4136	23,3%	**
VITTORIA	30187	8743	29,0%	**
TOT. RAGUSA	194787	51957	26,7%	
SIRACUSA	89177	22295	25,0%	**
AUGUSTA	25588	6692	26,2%	**
AVOLA	21348	6539	30,6%	**
BUCCHERI	1595	860	53,9%	**
BUSCEMI	766	339	44,3%	**
CANICATTINI BAGNI	5033	1948	38,7%	**
CARLENTINI	12462	4573	36,7%	**
CASSARO	610	191	31,3%	**
FERLA	1834	647	35,3%	**
FLORIDA	13422	3357	25,0%	**
FRANCOFONTE	9343	2705	29,0%	**
LENTINI	18965	6931	36,5%	**
MELILLI	7385	2366	32,0%	**
NOTO	13973	4884	35,0%	**
PACHINO	13898	3965	28,5%	**
PALAZZOLO ALMEIDE	8677	2403	27,7%	**
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	2320	529	22,8%	**
PRIOLO GARGALLO	8173	3211	39,3%	**
ROSOLINI	13358	4801	35,9%	**
SOLARINO	5150	1447	28,1%	**
SORTINO	6077	2784	45,8%	**
CASSIBILE	3212	785	24.4%	**
TOT. SIRACUSA	282366	84252	29,8%	
TRAPANI	59643	19183	32,2%	**
ALCAMO	28084	9392	33,4%	**
BUSETO PALIZZOLO	2009	1139	56,7%	**
CALATAFIMI	4693	1737	37,0%	**
CAMPOBELLO DI MAZARA	8161	3505	42,9%	**
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	8538	4205	49,3%	**
CASTELVETRANO	19881	8595	43,2%	**
CUSTONACI	3002	1150	38,3%	**
FAVIGNANA	2802	828	29,6%	**
GIBELLINA	3224	1411	43,8%	**
MARSALA	53703	10950	20,4%	**
MAZARA DEL VALLO	31630	12563	39,7%	**
PACECO	7586	2522	33,2%	**
PANTELLERIA	4921	1044	21,2%	**
PARTANNA	7626	2855	37,4%	**
PETROSINO	4882	1170	24,0%	**
POGGIOREALE	1128	597	52,9%	**
SALAPARUTA	1164	670	57,6%	**
SALEMI	7860	2927	37,2%	**
SANTA NINFA	3416	1258	36,8%	**
SAN VITO LO CAPO	2301	1037	45,1%	**
VALDERICE ET ERICE	13532	5037	37,2%	**
VITA	1631	699	42,9%	**
TOT. TRAPANI	281417	94474	33,6%	

CIRCOSCRIZIONE	*Popolazione residente in età da lavoro*	*ISCRITTI*	*ISCR/POP*	
TOT. SICILIA	3312573	1069322	32,3%	
TOT.ITALIA MERIDIONALE	14164482	3403817	24,0%	
TOT.TERR.NAZIONALE	39887183	5881376	14,7%	

NOTA 1: LE CIRCOSCRIZIONI CHE PRESENTANO UN RAPPORTO TRA GLI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO E LA POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO SUPERIORE DI 1/3 ALLA MEDIA NAZIONALE SONO CONTRASSEGNATE DA DUE ASTERISCHI.

NOTA 2: PER I COMUNI CONTRASSEGNATI CON (*) CHE PRESENTAVANO UN NUMERO DI ISCRITTI SUPERIORE ALLA POPOLAZIONE, E' STATO RIPORTATO IL NUMERO DEI SOLI ISCRITTI RESIDENTI, AD ESCLUSIONE DEI "FUORI SEDE", SECONDO LE INDICAZIONI DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO INTERESSATI

96A3317

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Orchidea a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Orchidea a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Niccolò Rizzo in data 23 agosto 1985, repertorio n. 135891, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7676, B.U.S.C. posizione n. 3269/214776, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 maggio 1996.

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A3346

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Sant'Ignazio a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Sant'Ignazio a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Claudio Ferrigno in data 10 maggio 1981, repertorio n. 7274, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5165, B.U.S.C. posizione n. 2513/185030, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 maggio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A3347

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Iannace a r.l., in San Severo.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Iannace a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 18 gennaio 1985, repertorio n. 2919, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7083, B.U.S.C. posizione n. 3080/209755, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 maggio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A3348

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Marina a r.l., in San Severo.

IL DIRETTORE - PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Marina a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 13 luglio 1989, repertorio n. 20833, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10350, B.U.S.C. posizione n. 3973/242748, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 16 maggio 1996

Il direttore - primo dirigente: BOZZINI

96A3349

DECRETO 17 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Sirio Due - Soc. coop. a r.l., in Matera.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 16 settembre 1995, redatto dall'ispettore dott. Vittorio Marmo nei confronti della cooperativa Sirio Due - Soc. coop. a r.l., con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa Sirio Due - Soc. coop. a r.l., con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 17 maggio 1996

Il direttore: RANDAZZO

96A3350

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1996.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta — dal 1° luglio al 31 ottobre 1996, sia presso la Sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma — alle condizioni suddette:

prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete:

a) in versione «fior di conio»:

da 1 a 100 pezzi	L. 28.000
da 101 a 2.000 pezzi	» 27.450
oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi	» 26.600

b) in versione «proof»:

da 1 a 100 pezzi	L. 55.000
da 101 a 1.000 pezzi	» 53.900
oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi	» 52.250

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A3352

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 marzo 1996.

Conferimento di delega al Sottosegretario di Stato professore Federico Rossi per la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1996 è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica il prof. Federico Rossi;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato prof. Federico Rossi è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie sotto indicate, per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri:

1) collaborazione con il Ministro nelle attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti iniziative legislative;

2) interventi relativi alle attività di ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni;

3) contrattazione del personale del comparto ricerca e università in collaborazione con il Ministro;

4) coordinamento delle funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche;

5) programmi Socrate e Leonardo dell'Unione europea;

6) iniziativa Eureka;

7) partecipazione ai Consigli dei Ministri dell'Unione europea quale capo delegazione, nel semestre di presidenza italiana;

8) iniziative relative alla partecipazione italiana all'OCSE;

9) partecipazione alle sedute del C.I.P.E., di volta in volta, su specifico incarico del Ministro;

10) missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare;

11) problematiche relative al raccordo tra istruzione post-secondaria e formazione universitaria di primo livello anche con riferimento agli sbocchi occupazionali, in collaborazione con il Ministro;

12) collaborazione con il Ministro per l'attuazione del Piano di sviluppo dell'università per il periodo 1994-1996 e per la predisposizione del Piano di sviluppo dell'università per il periodo 1997-99;

13) attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, d'intesa con il Ministro;

14) problematiche relative alla disciplina attuativa del diritto allo studio.

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo del Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro: SALVINI

AVVERTENZA:

Provvedimento non soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

96A3353

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 maggio 1996.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antinfluenzale «Fluarix» della ditta SmithKline Beecham.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL FARMACO

Visto il decreto del 10 gennaio 1996 con il quale è stata sospesa, in via cautelativa, la commercializzazione del vaccino antinfluenzale «Fluarix» della ditta SmithKline Beecham;

Vista la nota del 26 febbraio 1996 con la quale la ditta ha chiesto la revoca del decreto di sospensione;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 1° aprile 1996 relativo all'opportunità di condurre uno studio epidemiologico sui vaccini antinfluenzali, come già evidenziato dal CPMP nella seduta dell'11-14 marzo 1996;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 aprile 1996 favorevole alla revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino «Fluarix», espresso sulla base della proposta di uno studio multicentrico comparativo sulle reazioni comuni alla vaccinazione antinfluenzale da condursi nella campagna vaccinale 1996-97, coordinato dall'Istituto superiore di sanità, al quale la ditta si è dichiarata disponibile;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antinfluenzale «Fluarix» della ditta SmithKline Beecham.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 1996

Il direttore generale: SILANO

96A3382

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1996.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 11 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1996, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1008) Il Punto, con sede in Baronissi (Salerno);

1009) P.A. Montemiletto, con sede in Montemiletto (Avellino);

1010) Confraternita di Misericordia di Paternopoli, con sede in Paternopoli (Avellino);

1011) Stella d'Oro della Bassa Vallagarina, con sede in Ala (Trento);

1012) Orsa Maggiore - Associazione di volontari di primo soccorso della Vallarsa, con sede in Anghebeni di Vallarsa (Trento);

1013) S.O.S. di Nurri, con sede in Nurri (Nuoro);

1014) S.V.S. - Servizio volontario soccorso, con sede in Samassi (Cagliari);

1015) Croce Bianca - Volontari del soccorso-assistenza e protezione civile - Monserrato, con sede in Monserrato (Cagliari);

1016) Croce Verde Alto Appennino, con sede in Busana (Reggio Emilia);

1017) Confraternita di Misericordia di Cascia, con sede in Cascia-Reggello (Firenze);

1018) Volontariato ambulanza Torniella-Piloni, con sede in Roccastrada (Grosseto);

1019) Confraternita di Misericordia di Terontola di Cortona, con sede in Terontola-Cortona (Arezzo);

1020) N.P.I. - Nucleo pronto intervento per la protezione civile, con sede in Terlizzi (Bari);

1021) Confraternita di Misericordia di Corato, con sede in Corato (Bari);

1022) Pubblica assistenza Croce Viola - Associazione volontaria di solidarietà, con sede in Milano.

Art. 2.

1. Sono modificate come segue le denominazioni degli enti sottoindicati:

da «Fraternità di Misericordia sezione S.O.S. Trexenta-Senorbì, con sede in Senorbì (Cagliari)», inserita nel decreto 1° luglio 1991 al n. 800, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991, a «Confraternita della Misericordia di Senorbì», con sede in Senorbì (Cagliari);

da «Gruppo Donatori di Sangue "Fratres", con sede in Bagnolo (Grosseto)», inserita nel decreto 4 gennaio 1982 al n. 495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1982 a «Confraternita di Misericordia di Bagnolo», con sede in Bagnolo (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1996

Il direttore generale: SAPIENZA

96A3354

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 aprile 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché accesso alle macro-aree disciplinari.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995), concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica e, in particolare, l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995) con il quale è stato integrato il sopracitato decreto ministeriale n. 334 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Viste le ordinanze ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e n. 66 del 27 febbraio 1995, con le quali sono stati dettati criteri per la permanenza nelle graduatorie provinciali degli aspiranti supplenze in esse già inseriti;

Considerato che, a seguito della creazione, per accorpamento, di classi di concorso a cattedre e di abilitazione più ampie di quelle previste dall'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 334/1994, non tutti i

titoli di studio precedentemente richiesti, sono ora previsti per l'accesso alle predette più ampie classi di concorso a cattedre e di abilitazione;

Considerato che, a seguito della emanazione del citato decreto ministeriale n. 334/1994 si è proceduto alla unificazione delle preesistenti graduatorie dei concorsi a cattedre per esami e titoli, ancora in corso di validità e di quelle permanenti per soli titoli, nonché delle graduatorie provinciali permanenti dei docenti aspiranti alle supplenze e che, di conseguenza, nelle predette graduatorie sono presenti docenti che non posseggono titoli di accesso previsti dal vigente ordinamento per le più ampie aree disciplinari risultanti dall'accorpamento;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 341 del 31 ottobre 1995, con la quale in relazione al predetto accorpamento sono già stati fissati criteri per il conferimento delle supplenze per la classe 13/A - Chimica e tecnologie chimiche;

Considerata la necessità di fissare criteri per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato nell'ambito delle predette graduatorie dei concorsi a cattedre per esami e titoli, o per soli titoli, nonché di quelle del personale docente aspirante alle supplenze;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni sopracitate onde evitare l'assunzione di personale non idoneo;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella seduta del 24 ottobre 1995, al quale, nella sostanza, il presente provvedimento si conforma;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli in corso di validità ovvero nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi a cattedre per soli titoli, nonché delle graduatorie provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e, per il conferimento delle supplenze ai docenti abilitati, quelli a tempo determinato, vengono stipulati, in relazione alla disponibilità di cattedre e posti che si verifica per gli insegnamenti che sono confluiti per accorpamento in un'area disciplinare più ampia e specificamente per le seguenti classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 334/1994 citato in premessa:

4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume;

7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;

13/A - Chimica e tecnologie chimiche;

17/A - Discipline economico-aziendali;

18/A - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento;

20/A - Discipline meccaniche e tecnologia;

35/A - Elettrotecnica ed applicazioni;

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;

38/A - Fisica;

40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;

42/A - Informatica;

57/A - Scienza degli alimenti;

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria microbiologia,

con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal citato decreto ministeriale n. 334 sono attribuibili tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili;

b) agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal citato decreto ministeriale n. 334 sono attribuibili le sole cattedre e i posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere secondo l'ordinamento precedente al decreto ministeriale n. 334/1994;

c) è consentito agli aspiranti, di cui al punto *b)*, di accedere a tutti gli insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso, solo con il possesso dell'abilitazione specifica conseguita a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, alle quali saranno ammessi col possesso dei titoli di studio previsti dal previgente ordinamento.

Art. 2.

1. Agli aspiranti alla nomina senza il possesso dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 334/1994, già inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza dei non abilitati, sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.

2. Detti aspiranti potranno partecipare ai concorsi a cattedre per esami e titoli, o alle procedure abilitanti, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del prescritto titolo di studio secondo il vigente ordinamento.

Art. 3.

1. La tabella A/1 di corrispondenza di abilitazioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento, di cui al decreto ministeriale n. 334/1994 citato in premessa, conserva la sua validità con le limitazioni contenute nelle disposizioni sopraimpartite, nel senso che i docenti non di ruolo in possesso di abilitazione riferita solo ad alcuni insegnamenti della macro-area e senza il possesso del prescritto titolo di studio, non sono considerati abilitati per i rimanenti insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso.

Roma, 17 aprile 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1996
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 116

96A3351

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione del piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «San Carlo Mediterranea S.p.a.».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista le legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede altresì nell'ambito dell'aggiornamento del piano di ristrutturazione, lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, concernente il trasferimento all'AIMA della gestione degli aiuti comunitari e nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifiche della norma per la ristrutturazione nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della Ribs S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984 con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1990 con la quale, nell'ambito della costituzione del polo saccarifero dell'Italia centrale, è stata completata la ristrutturazione bieticolo-saccarifera del bacino abruzzese, con la chiusura dello zuccherificio di Avezzano e la ristrutturazione e il potenziamento di quello di Celano;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991 con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta coordinata di intervento agroindustriale nel Mezzogiorno ai sensi delle succitate leggi numeri 700/1983, 209/1990 e 236/1993, trasmessa dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. SI192 del 24 ottobre 1995, che prevede obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e ristrutturazione delle produzioni agricole di largo consumo, nell'ambito di una strategia di sviluppo del comparto agro-alimentare del Mezzogiorno;

Visto il piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo al progetto «San Carlo Mediterranea S.p.a.», trasmesso con nota del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali SI210 del 7 novembre 1995;

Vista la nota n. 1171 del 27 febbraio 1996 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha espresso il proprio concerto;

Su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il piano per la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di patatine chips, di cui alle premesse, riportato in allegato e che fa parte integrante della presente delibera, subordinatamente alla osservanza delle seguenti indicazioni e modalità:

in particolare è autorizzata la costituzione di una nuova società dnominata «San Carlo Mediterranea S.p.a.», composta dalla Unichips Finanziaria S.p.a. e dalla Ribs S.p.a.

Le partecipazioni al capitale della costituenda società, da effettuarsi contestualmente, sono fissate nelle seguenti misure:

Unichips S.p.a. 10.000 milioni (66,7%);

Ribs S.p.a. 5.000 milioni (33,3%).

La Ribs S.p.a. potrà concedere mutui fino a lire 23.000 milioni alla costituenda società.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonché le garanzie reali o personali da ottenere dalla società, dai soci o da terzi a fronte degli stessi finanziamenti.

2. La Ribs S.p.a. potrà dare attuazione al piano di intervento approvato subordinatamente alle seguenti condizioni:

che sia stipulato tra la parte industriale e le associazioni dei produttori agricoli, coinvolte nella zona del progetto, un accordo quadro quinquennale rinnovabile, per la fornitura ed il ritiro della materia prima necessaria ad assicurare il pieno funzionamento degli impianti ai livelli quanti-qualitativi prestabiliti;

che la cessione dei prodotti della società al gruppo ia prevista e regolata da un accordo in base a criteri ost-plus;

che abbia ricevuto l'assenso comunitario o alla cadenza del termine di sessanta giorni dalla data in cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ne vra data notifica alla Commissione delle Comunità uropee.

3. La società San Carlo Mediterranea, al fine di avorirne la maggiore valorizzazione, dovrà prioritariamente ritirare, per la trasformazione le produzioni locali.

4. Le eventuali variazioni del piano che comportino modifiche sostanziali agli investimenti, agli assetti ocietari, agli impegni finanziari dei vari partecipanti al progetto, agli obiettivi produttivi e occupazionali, devono ssere sottoposte al CIPE dal Ministro delle risorse gricole, alimentari e forestali.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e orestali dovrà annualmente presentare al CIPE, che ne renderà atto, lo stato di attuazione del presente piano l'intervento «San Carlo Mediterranea S.p.a», nell'ambito lella relazione prevista dalla delibera CIPE del 12 giugno 984.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 84

96A3355

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Nuovo assetto del centro di ricerca della S.G.S. - Thomson MicroelectronicsS.r.l. nell'ambito del contratto di programma con il gruppo IRI.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Viste le deliberazioni del CIPI del 21 marzo 1989 e del 28 dicembre 1993, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1989, n. 82 e del 6 giugno 1994, n. 130, con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il contratto di programma tra il Ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo IRI;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG 95/D 3694 del 24 marzo 1995;

Tenuto conto del progetto della S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l., incluso nel piano progettuale del contratto sopraindicato, concernente la realizzazione in Catánia, nell'ambito dello stabilimento industriale della medesima società, di un centro di ricerche nel settore dei componenti elettronici;

Vista la memoria del competente servizio della contrattazione programmata, dalla quale risulta la necessità di adeguare il progetto originario alle esigenze tecnologiche-innovative-dimensionali del settore in rapida evoluzione, in modo tale da rendere l'attività di ricerca strettamente connessa con le attività produttive;

Considerato che la società ha chiesto che ai fini della determinazione delle agevolazioni, l'investimento in esame venga classificato come investimento industriale;

Ritenuto che la nuova configurazione dell'iniziativa appare coerente con le finalità del contratto di programma a suo tempo approvato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato il nuovo assetto dimensionale dell'iniziativa proposta dalla S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l., in Catania, che viene classificata come attività industriale.

L'investimento totale ammonta a lire 195.571 milioni a fronte dell'investimento inizialmente previsto di 107.511 milioni.

L'onere a carico dello Stato ammonta a lire 60.142 milioni, a fronte dell'onere inizialmente previsto di lire 73.177 milioni, con un risparmio di lire 13.035 milioni.

Le unità lavorative sono fissate in 410, di cui 235 di nuova occupazione.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riacquisirà alle proprie disponibilità la suddetta somma di lire 13.035 milioni.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 114

96A3356

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Rideterminazione del valore dell'indice di struttura per le piccole e medie imprese nelle aree dell'obiettivo 1 operanti nei settori del commercio e del turismo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 85/1995 che prevede la costituzione di un apposito Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ed in particolare l'art. 2, comma 2, che demanda al CIPE l'individuazione dei criteri delle modalità e delle procedure di funzionamento del Fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea;

Visto l'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 1° marzo 1995;

Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 17 luglio 1995, recante criteri, modalità e procedure di funzionamento del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese nelle aree dell'obiettivo 1;

Visto, in particolare, il punto 29 di detta delibera che determina in 0,75 il valore dell'indice di struttura, inteso come rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri più indebitamento a medio-lungo termine) e attività immobilizzate materiali e immateriali nette, risultante dall'operazione di consolidamento;

Considerato che tale valore è stato elaborato con riferimento alle piccole e medie imprese operanti nel settore industriale;

Considerate le peculiarità che caratterizzano il settore del commercio e turistico-alberghiero;

Vista la proposta del Ministero del tesoro di cui alla nota prot. n. 775432 del 7 marzo 1996;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 dicembre 1973 (causa «Lorenz»);

Acquisito sulla predetta proposta il concerto dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il valore dell'indice di struttura di cui al punto 29 della propria deliberazione del 10 maggio 1995, per le imprese operanti nel settore del commercio e turistico-alberghiero è rideterminato in 0,60.

Alla presente delibera potrà essere data attuazione soltanto dopo l'assenso della Commissione europea o comunque entro il termine previsto dalla giurisprudenza «Lorenz».

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato. ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 108

96A3357

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 16 aprile 1996, n. 62304044.

Disposizioni attuative del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 1995, recante: «Modalità tecniche in materia di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca».

Alle associazioni nazionali della pesca

e, per conoscenza:

Alle capitanerie di porto

1. *Premessa.*

Com'è noto la legge 30 novembre 1994, n. 655, di conversione del decreto-legge n. 561/1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1994, per il triennio 1994-1996 ha previsto, tra l'altro, risorse finanziarie per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca.

Con i decreti ministeriali 12 gennaio 1995 e 21 luglio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1995 e n. 199 del 26 agosto 1995) sono state definite le modalità tecniche di attuazione delle seguenti agevolazioni a favore delle cooperative che abbiano effettuato la ricapitalizzazione:

a) un contributo a fondo perduto proporzionale al capitale sociale dell'anno precedente a quello della ricapitalizzazione;

b) un ulteriore contributo a fondo perduto rapportato alla partecipazione finanziaria dei soci alla ricapitalizzazione;

c) un contributo «una tantum» finalizzato ad agevolare il riequilibrio finanziario.

Con circolare 25 settembre 1995, n. 62310911 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995) sono stati definiti i criteri interpretativi ai fini dell'attuazione della predetta normativa.

In relazione a questioni sorte in merito alle interpretazioni di alcune disposizioni diramate ed ai rilievi mossi dall'organo di controllo si rende necessaria la puntualizzazione dei seguenti aspetti procedurali.

2. *Contributo di cui alla lettera* a) *del punto 1.*

In ordine al contributo a fondo perduto di cui alla lettera *a)* del precedente punto si precisa che non può essere considerato quale anno di riferimento un anno

anteriore al 1993 in quanto la delibera relativa alla ricapitalizzazione deve essere adottata dopo la data del 1° ottobre 1994, data di pubblicazione del decreto-legge.

Una diversa interpretazione, consentirebbe l'erogazione del contributo in questione, unitamente a quello di cui alla lettera *b)*, per una ricapitalizzazione comunque già effettuata e non riconducibile all'intervento legislativo.

Il capitale sociale da prendere a base per il calcolo è quello sottoscritto e versato risultante dal bilancio approvato e depositato in tribunale.

3. *Contributo di cui alla lettera* b) *del punto 1.*

Per quanto riguarda la ricapitalizzazione, le delibere, oltre a fissare l'entità della ricapitalizzazione stessa, devono far riferimento al piano finanziario e di consolidamento patrimoniale di durata non superiore a tre anni.

Le delibere, ancorché adottate prima del 1° ottobre 1994, sono ritenute valide ai fini dell'agevolazione richiesta solo per la parte dei versamenti effettuati dai soci dopo tale data.

L'avvenuta ricapitalizzazione deve essere documentata come segue:

distinta dei versamenti a capitale sociale, con suddivisione per esercizio sociale, con indicazione del socio e sua posizione nel libro soci, del capitale sottoscritto per le finalità di cui all'intervento, nonché della quota versata, con allegate fotocopie delle quietanze firmate, per copia conforme, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale;

estratto autenticato libro giornale con individuazione delle registrazioni relative ai versamenti di cui sopra.

4. *Contributo di cui alla lettera* c) *del punto 1.*

Il contributo, finalizzato ad agevolare il riequilibrio finanziario delle cooperative, è riconosciuto sulle esposizioni debitorie onerose connesse:

alle operazioni creditizie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti da altri interventi pubblici;

ai prestiti dei soci ovvero agli apporti dei soci documentati da versamenti su conti correnti intestati alla cooperativa o desumibili da trattenute effettuate dalla cooperativa sui maggiori importi dovuti ai soci stessi.

Tutti gli elementi forniti devono essere riconducibili ai dati esposti nel bilancio preso quale riferimento per il contributo di cui alla lettera *a)*.

Qualora l'aggregazione dei dati esposti nel bilancio non consenta l'immediato riscontro è necessario che venga attestata dal presidente del collegio sindacale la relativa disaggregazione.

Restano comunque da verificare con i dati di bilancio, i parametri relativi al livello di indebitamento ovvero all'entità degli oneri finanziari come prescritto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 12 gennaio 1995.

5. *Entità dell'agevolazione.*

Il contributo riconosciuto per la lettera *a)* e quello per la lettera *b)* non devono superare l'intero capitale sottoscritto.

Sulla incertezza di considerare l'intero capitale sottoscritto a decorrere dalla costituzione o l'intero capitale sottoscritto ai soli fini della ricapitalizzazione si afferma che deve essere quest'ultimo ad essere preso come riferimento.

Ciò per le seguenti considerazioni:

la finalità prevista dalla legge è la ricapitalizzazione;

i contributi previsti alle lettere *a)* e *b)* possono essere concessi solo congiuntamente per cui non essendo effettuata la ricapitalizzazione non può essere concessa l'agevolazione;

una ridotta partecipazione dei soci consentirebbe l'erogazione dell'agevolazione commisurata al capitale già versato per cui la ricapitalizzazione sarebbe effettuata quasi esclusivamente dall'intervento pubblico.

Per quanto riguarda l'entità del contributo erogabile si rappresenta che la schematizzazione riportata nei decreti ministeriali già citati è stata predisposta per effettuare un calcolo sulla base di «scaglioni» di capitale sociale.

6. *Periodo di riferimento.*

Per le istanze prodotte nel 1996, la ricapitalizzazione dovrà essere deliberata nel corso dell'esercizio 1995 o nel corso dello stesso anno 1996 per cui il contributo di cui alla lettera *a)* sarà riconosciuto sul capitale sottoscritto e versato, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 ed il 31 dicembre 1995.

Analogamente si procederà per gli anni successivi al 1996.

7. *Liquidazione del contributo.*

La liquidazione del contributo potrà essere effettuata in non più di due soluzioni, la prima ad avvenuto versamento del 50% del capitale sottoscritto per la ricapitalizzazione ed il saldo a completamento dei versamenti.

Per ottenere l'erogazione del contributo, sia in acconto che a saldo, la cooperativa dovrà presentare a questo Ministero duplice copia della seguente documentazione:

1) domanda di liquidazione nella quale dovrà essere indicato:

il provvedimento di concessione;

l'ammontare della partecipazione finanziaria dei soci;

l'istituto di credito e relative coordinate bancarie per l'accreditamento del contributo;

l'espresso impegno di restituire allo Stato le eventuali somme indebitamente riscosse, versando l'importo, maggiorato della penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, sul capo 17° - capitolo 3590 - «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

dichiarazione circa la produzione o meno della bolletta di incasso per la riscossione del contributo;

dichiarazione circa l'ammontare di eventuali altri benefici pubblici concessi o in via di concessione allo stesso titolo;

2) relazione dettagliata sui risultati conseguiti rispetto alle previsioni di cui al piano finanziario e di consolidamento patrimoniale programmato, da presentare solo per il saldo;

3) distinta dei versamenti a capitale sociale, con suddivisione per esercizio sociale, con indicazione del socio e sua posizione nel libro soci, del capitale sottoscritto per le finalità di cui all'intervento, nonché della quota versata, con allegate fotocopie delle quietanze firmate, per copia conforme, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale;

4) estratto autenticato libro giornale con individuazione delle registrazioni relative ai versamenti di cui sopra;

5) fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva fidi, istituito ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, a garanzia del contributo liquidabile maggiorato della penale fissata, nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza;

6) bilanci in copia conforme completi delle relazioni e delibere assembleari;

7) certificato del tribunale con indicazione del rappresentante legale;

8) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

9) certificato di iscrizione registro prefettizio;

10) documentazione per la richiesta della certificazione antimafia.

La firma del legale rappresentante sulla domanda di cui al punto 1 e le firme congiunte del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale sulla relazione e sulla distinta di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere autenticate.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrata alla Corte dei conti il 14 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 132

96A3359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 7ª seduta pubblica per mercoledì 5 giugno 1996, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

I Votazione per l'elezione di quattro senatori segretari.

II Interpellanze e interrogazioni.

95A3448

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Londra e del vice consolato d'Italia di prima categoria in Bedford.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Londra è modificata come segue: le contee di Londra, Avon, Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwall, Devon, Dorset, Dyfed, Essex, Gloucester, Hamps, Hereford e Worcester, Hertfordshire (esclusa la parte settentrionale e le città di Hitchin e Stevenage), Isle of Wight, Kent, West Midlands, Norfolk, Northampton, Oxford, Somerset, Suffolk, Surrey, East Sussex, West Sussex, Warwick, Wilts, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan, Gwent, Powys (distretto di Brecknock), Isole Normanne.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Bedford è modificata come segue: le contee di Bedfordshire, Cambridgeshire, Northamptonshire, Norfolk, Suffolk, la parte settentrionale del Buckinghamshire inclusa la città di Bletchley, la parte settentrionale dello Hertfordshire, incluse le città di Hitchin e Stevenage.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A3371

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Rettifica di decreto concernente il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, in Santa Margherita Ligure.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996, è stato rettificato il decreto ministeriale 15 marzo 1996 concernente il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA), con sede in Santa Margherita Ligure (Genova), nella parte relativa alla denominazione del consorzio.

96A3370

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 1053, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione del sottoindicato oggetto specifico di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno

1990) ed afferente il Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati con contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato prescelto il seguente soggetto:

Tema 5: Sviluppo di lamierini metallici rivestiti e delle relative tecnologie di trasformazione.

Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.000 milioni di lire (comprensive di IVA), di cui 11.000 milioni per le attività di ricerca e 1.000 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 42 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione al soggetto prescelto verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito all'affidabilità del soggetto prescelto, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto *B* dell'allegato 1 della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati necessari aggiornamenti ai contenuti tecnici dell'offerta in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore.

96A3369

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tarquinia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tarquinia», ha espresso parere favorevole il suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate agli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Tarquinia» è riservata ai vini bianco (anche nella tipologia amabile), rosso (anche nella tipologia amabile e novello) e rosato, ottenuti in conformità alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

«Tarquinia» bianco:

Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%;

Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni — ad eccezione del Pinot Grigio — raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo fino ad un massimo del 30%.

«Tarquinia» rosso.

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;

Cesanese comune fino al 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» è costituita dai territori:

provincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello;

la provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano e parte dei territori amministrativi dei comuni di Tessennano, Tuscania, Monteromano, Ronciglione, Arlena di Castro e Capranica.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'intersezione fra le province di Viterbo e Grosseto con il mar Tirreno, la linea di demarcazione della zona segue questo confine regionale fino ad incontrare, lungo la «strada dell'Abbadia», il confine del territorio comunale di Canino.

Segue il confine comunale di Canino prima in direzione nord, poi verso sud e poi ancora verso sud-est ed infine a nord-est, fino ad intersecare la strada che da Canino conduce a Tessennano.

Prosegue lungo questa strada passando per i centri abitati di Tessennano, Arlena di Castro e Tuscania. Da qui prosegue sempre su questa strada, in direzione di Vetralla, fino ad incrociare, in località «Ponte della Leia», il confine comunale di Viterbo.

Percorrendo la direzione sud-ovest questo confine, verso Monte Romano, arriva ad intersecare il confine comunale di Vetralla. Segue ancora questo confine in direzione sud per poi risalire verso nord-est in direzione Villa San Giovanni in Tuscia.

Continuando lungo il confine comunale di Vetralla, arriva ad intersecare, in località «Madonna del Loreto» la s.s. n. 2 «Cassia», che percorre fino ad intersecare il confine comunale di Capranica.

Prosegue su detto confine sino ad intersecare, in località «Madonna del Piano», la strada che da Capranica conduce a Ronciglione. Continua la suddetta strada incrociando la via Cassia Antica che percorre fino ad interesecare il confine del comune di Sutri. Proseguendo a sud lungo detto confine arriva ad intersecare il confine comunale di Trevignano Romano (confine di provincia), che segue fino ad incrociare la s.s. n. 2 «Cassia» percorrendo la quale incontra il gran raccordo anulare di Roma. Prosegue lungo il raccordo anulare in direzione ovest fino all'intersezione con in fiume «Tevere», che prende come confine fino alla diramazione del «Canale di Porto», che passando per il centro abitato di Fiumicino, si immette nel mar Tirreno. Da qui segue la linea di costa fino ad incontrare il confine regionale tra le province di Grosseto e Viterbo da dove era partita.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle umidi e quelli esposti su pendici ripide insufficientemente soleggiate.

L'altitudine, massima e minima, è quella presente nella zona delimitata all'art. 3.

La densità dell'impianto minima dev'essere di 2500 ceppi/Ha, nei nuovi impianti e nei reimpianti.

La potatura può essere corta, media o lunga, purché assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, ma escluse le forme espanse.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima uva ettaro è di 15 tonn. per il vino «Tarquinia» bianco e di 14 tonn. per il vino «Tarquinia» rosso e rosato.

Nella coltura promiscua la resa va calcolata, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del vino non inferiore al 10% per i vini bianchi e al 10,50% per i vini rossi.

La regione Lazio, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, tenuto conto dell'andamento stagionale, con proprio decreto da emanarsi prima dell'inizio della vendemmia può stabilire una resa massima unitaria delle uve minore da quella fissata dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e delle camere di commercio di Roma e Viterbo competenti per territorio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Tarquinia» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia», all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare i seguenti requisiti minimi:

«Tarquinia» bianco secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Tarquinia» rosso secco:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: secco, sapido, armonico di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Tarquinia» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, delicato;
sapore: vivace, vinoso, morbido, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Tarquinia» rosso novello:

colore: rosso più o meno intenso;
odore: vinoso, lievemente fruttato;
sapore: vinoso, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Tarquinia» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: fruttato gradevole;
sapore: fine, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Tarquinia» bianco amabile:

colore: giallo pagliarino;
odore: fruttato gradevole, delicato;
sapore: amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Tarquinia» rosso amabile:

colore: rosso intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: amabile, vinoso, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Tarquinia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.

È consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente.

È consentito indicare l'attività dell'imbottigliatore o del produttore agricolo e dell'azienda, purché in osservanza delle vigenti norme comunitarie o nazionali.

È consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle quali provengono le uve da cui il vino così designato è stato ottenuto.

Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata «Tarquinia» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia», qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a cinque litri devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di forma consona all'immagine di un vino di qualità e aventi le capacità previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

I recipienti di capacità nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o con tappo a vite.

Per tutti i recipienti è esclusa la tappatura con capsula a strappo o tappo a corona.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

96A3372

MINISTERO DELLA SANITÀ

Linee di guida n. 2/96: profilo aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari

Al presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Ai commissari di Governo

Agli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome

Ai direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Si trasmette l'unito documento recante indicazioni sul profilo aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari, già sottoposto alla verifica delle regioni ed elaborato come intervento di sostegno del processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale.

Ciò che caratterizza il programma riformatore della sanità è la presenza della definizione «forte» di taluni principi fondamentali, che agiscono come regole e vincoli di carattere generale rispetto ad un vero e proprio processo attuativo, al quale è affidato il compito di individuare le specificazioni di dettaglio delle regole stesse.

La pluralità dei livelli di intervento normativo, il carattere flessibile e sperimentale delle soluzioni possibili e l'autonomia dei soggetti coinvolti rendono complesso il processo attuativo del riordinamento e rendono evidente il bisogno di governare il processo stesso in modo da assicurare la coerenza dei passi attuativi rispetto ai principi e ai vincoli generali.

Le presenti linee di guida costituiscono un intervento orientato a supportare in modo specifico la fase di avvio dei nuovi soggetti gestori del servizio, chiarendo gli obiettivi e promuovendo scelte coerenti, senza pregiudizio alcuno per le autonome determinazioni delle singole regioni. Le indicazioni che vengono rimesse alle regioni e agli organi di amministrazione delle nuove aziende costituiscono base di riflessione e di orientamento delle scelte di tipo legislativo o amministrativo che ciascuno di essi è chiamato a compiere. Attraverso ulteriori interventi potranno successivamente essere affrontati altri temi attinenti all'indirizzo del processo attuativo del riordinamento sanitario.

LINEE DI GUIDA N. 2/96: PROFILO AZIENDALE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI SANITARI

1. *La necessità di governare il processo attuativo del riordinamento del Servizio sanitario nazionale.*

La legge delega (legge 23 ottobre 1992, n. 421) e i decreti legislativi che ne sono derivati (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) contengono un nuovo disegno organizzativo e gestionale del Servizio sanitario nazionale.

Ciò che caratterizza il programma riformatore della sanità è la presenza della definizione «forte» di taluni principi fondamentali, che agiscono come regole e vincoli di carattere generale rispetto ad un vero e proprio processo attuativo, al quale è affidato il compito di individuare le specificazioni di dettaglio delle regole stesse.

Il processo attuativo, a sua volta, si connota in termini di elevata flessibilità ed è sorretto:

a) da un sistema articolato di normazione secondaria, la cui funzione è quella di tracciare il disegno organizzativo di dettaglio in aderenza alle particolari esigenze locali e differenziando le soluzioni ove necessario;

b) da una decisa tendenza alla delegificazione, per garantire il normale adeguamento degli apparati e dei servizi al mutare dei bisogni e della domanda sanitaria;

c) dall'esplicito riconoscimento del metodo sperimentale come criterio per la ricerca e la verifica delle soluzioni organizzative e gestionali.

La pluralità dei livelli di intervento normativo, il carattere flessibile e sperimentale delle soluzioni possibili e l'autonomia dei soggetti coinvolti rendono complesso il processo attuativo del riordinamento e rendono evidente il bisogno di governare il processo stesso in modo da assicurare la coerenza dei passi attuativi rispetto ai principi e ai vincoli generali.

I soggetti investiti di detta funzione di governo e monitoraggio del processo attuativo sono l'amministrazione centrale e le regioni.

Le presenti linee di guida costituiscono un intervento orientato a supportare in modo specifico la fase di avvio dei nuovi soggetti gestori del servizio, chiarendo gli obiettivi e promuovendo scelte coerenti, senza pregiudizio alcuno per le autonome determinazioni delle singole regioni. Le indicazioni che seguono vengono rimesse alle regioni e agli organi di amministrazione delle nuove aziende come basi di riflessione e di orientamento delle scelte di tipo legislativo o amministrativo che ciascuno di essi è chiamato a compiere. Attraverso ulteriori interventi potranno successivamente essere affrontati altri temi attinenti all'indirizzo del processo attuativo del riordinamento sanitario.

I temi sui quali si richiama l'attenzione nello spirito anzidetto di fornire delle linee lungo le quali orientare il processo attuativo del quadro normativo nazionale sono i seguenti:

a) il significato della scelta del modello organizzativo aziendale

b) l'analisi della missione aziendale nella realtà delle U.S.L. e in quella delle aziende ospedaliere, nonché dei profili di integrazione verticale delle strategie aziendali;

c) i criteri generali di organizzazione delle due tipologie di azienda;

d) l'innovazione gestionale in funzione della integrazione orizzontale delle aziende;

e) indicazioni in materia di gestione del patrimonio.

2. *Significato della scelta del modello organizzativo aziendale.*

Il superamento della formula generica ed ambivalente di «struttura operativa» con la quale il legislatore della n. 833/1978 ha definito l'unità sanitaria locale e la qualificazione della medesima (insieme all'ospedale autonomo) quale «azienda» segna una svolta della quale vanno sottolineate le principali implicazioni.

La scelta del modello organizzativo aziendale non è una novità nel diritto pubblico, giacché al modello aziendale si è fatto ricorso ogni qual volta le pubbliche amministrazioni si sono trovate a dover svolgere non solo attività politiche ed amministrative in senso proprio, ma anche «attività dirette di produzione di beni e servizi».

E proprio nella esaltazione giuridica di un elemento sostanziale quale quello della «attività stabilmente organizzata per la produzione di beni e servizi» che risiede *la ratio* della figura aziendale. Di recente la legislazione sull'ordinamento delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142, richiamata dalla legge n. 412/1992 recante la delega per il riordinamento del settore sanitario) ha fatto esplicito riferimento al modello aziendale («azienda speciale») come formula per la gestione di servizi che abbiano ad oggetto «la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».

Il modello aziendale come tale appartiene al diritto comune, nel senso che è caratterizzato da taluni elementi ricorrenti, la cui presenza non è influenzata dalla natura pubblica o privata del soggetto che utilizza il modello stesso. L'azienda (e l'insieme delle regole di assetto e di funzionamento che la caratterizzano) resta tale anche quando assolve a finalità pubbliche.

I principi che presiedono alla configurazione di ogni struttura aziendale pubblica - e che quindi vanno ritrovati nei nuovi soggetti gestionali del servizio sanitario - sono

l'autonomia. Il principio di autonomia sta ad indicare la capacità degli organi di amministrazione di combinare le risorse a disposizione in funzione dei fini di azienda. L'autonomia è compatibile con la funzione di indirizzo e controllo da parte dell'organizzazione politico-amministrativa;

l'economicità. Il principio di economicità — che non esclude quello di legittimità - sta ad indicare che il funzionamento della struttura deve essere ispirato da razionalità rispetto allo scopo piuttosto che da razionalità rispetto alla norma;

la regolamentazione di diritto comune. Il principio sta ad indicare che l'attività deve essere sottoposta più alle regole del diritto comune, che a quelle del diritto amministrativo,

la responsabilità. Il principio della responsabilità sta ad indicare la necessità che il controllo esterno si eserciti sui risultati e sulla conduzione complessiva della gestione piuttosto che sugli atti, mentre all'interno della struttura deve decollare la funzione del controllo di gestione

Nel documento riportato nell'allegato 1 sono passati in rassegna ed analizzati i principi (o vincoli) di ordine generale attraverso i quali la legislazione nazionale definisce i contorni del profilo ordinamentale ed organizzativo dell'azienda sanitaria.

E abbastanza agevole verificare come i principi riportati nel richiamato allegato risultino complessivamente coerenti con i citati elementi fondamentali del modello aziendale. Sicché è da ritenere che sussistano tutti i presupposti perché possano svilupparsi nel concreto gli strumenti della organizzazione aziendale, ferme restando le finalità pubbliche del servizio e l'impegno a rivedere e rimuovere incertezze ed ostacoli tutt'ora presenti

3 *Analisi della missione aziendale e profili di integrazione verticale* .

L'impiego nel settore della sanità degli strumenti organizzativi e gestionali propri del modello aziendale incontra taluni limiti legati alle finalità pubbliche del servizio e derivanti dall'assetto del sistema.

I profili che determinano un particolare orientamento della gestione del servizio secondo il modello aziendale discendono dalla missione stessa del S.S.N. e dalla peculiare articolazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Vengono in rilievo, al riguardo, due elementi centrali

a) la presenza di un sistema regionale della sanità;

b) le differenze che sussistono nella missione delle due tipologie di azienda sanitaria (azienda U S.L. e azienda ospedaliera)

3.1 L'azienda come elemento del complesso sistema regionale

Sotto il primo profilo acquista particolare significato il dato che vuole l'azienda sanitaria (sia la U.S.L. che l'azienda ospedaliera autonoma) immersa in un sistema articolato e complesso il cui indirizzo politico-amministrativo compete istituzionalmente agli organi della regione. Tale circostanza è rimarcata nell'analisi dei principi fondamentali che ispirano il riordinamento contenuta nell'allegato 1, al quale si fa rinvio.

Quel che merita di essere in questa sede ribadito è che la dipendenza dell'azienda sanitaria dalla regione investe esclusivamente l'area dell'indirizzo — cioè della determinazione degli obiettivi e dei vincoli, anche finanziari — nonché del controllo sui risultati complessivi della gestione. Restano in tal modo del tutto integra l'autonomia gestionale, che è carattere peculiare ed essenziale del modello aziendale ed attiene, come sopra precisato, alla organizzazione delle risorse a disposizione in vista del conseguimento dei risultati. Il rapporto tra poteri di indirizzo — che attengono alla regione quale livello politico — e poteri di gestione — che spettano agli organi dell'azienda quale livello tecnico — riflette puntualmente un principio di portata generalissima oggi imperante con riferimento all'intero settore della pubblica amministrazione (vedi allegato 1)

La funzione di controllo di pertinenza della regione deve assumere la fisionomia tipica del controllo esterno sui risultati e deve abbandonare pertanto la strada del controllo preventivo sugli atti, che è incoerente con il principio di autonomia tecnica del livello gestionale e con quello della responsabilizzazione dello stesso per i risultati conseguiti (vedi allegato 1). L'attribuzione alla regione del potere di controllo è, se interpretata nel senso sopra indicato, pienamente compatibile con il quadro dei principi caratteristici del modello aziendale.

Conclusivamente, i poteri di programmazione, indirizzo e controllo del sistema complessivo che la legge assegna alle regioni (sottolineati dall'art. 2 del decreto legislativo n. 502/1992) risultano nella loro sostanza pienamente compatibili con lo sviluppo dell'assetto aziendale dei soggetti investiti della gestione del servizio e con l'esercizio dell'autonomia amministrativa e gestionale. La condizione è che gli stessi poteri siano esercitati nei limiti propri del loro specifico contenuto, senza invasione pertanto degli ambiti che il sistema, per coerenza, non può che vedere riconosciuti al livello aziendale.

La presenza dei poteri di indirizzo e di controllo della regione sono espressione delle prerogative costituzionali delle stesse e costituiscono le coordinate di un vero e proprio sistema sanitario regionale, all'interno del quale le aziende sanitarie si collocano. Con l'effetto di risultare immerse in un insieme di meccanismi e strumenti che, individuando obiettivi ed indirizzi, regolando i flussi finanziari e svolgendo la valutazione dei risultati, rappresentano l'asse portante di un sistema di integrazione verticale che lega e coordina le scelte gestionali di ogni singola azienda con un disegno di governo della sanità regionale

3.2 Sinergie e conflitti interaziendali.

Sotto il secondo profilo si deve notare come le unità sanitarie locali e gli ospedali, in quanto aziende regionali, concorrono entrambe all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della politica sanitaria regionale. Le due tipologie di azienda, peraltro, pur essendo unificate dalla anzidetta finalizzazione, presentano tra loro una notevole differenza che investe i seguenti aspetti principali

i fini istituzionali («missione»),

le modalità di realizzazione dei fini stessi,

il finanziamento

Per quanto riguarda la U S L , infatti, si nota che

a) il fine si identifica con il soddisfacimento dei bisogni di salute della comunità locale perseguito attraverso la garanzia dei livelli uniformi di assistenza i quali, è bene ricordarlo, riguardano. l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza sanitaria residenziale a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati. Garanzia che, inoltre, investe attraverso i progetti obiettivo e le azioni programmate le politiche sanitarie orientate a particolari categorie di cittadini. Tale garanzia, in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, può essere spinta anche verso l'alto e raggiungere livelli superiori a quelli uniformi;

b) detto fine è realizzato direttamente mediante la produzione e la erogazione di prestazioni e di servizi, ovvero indirettamente mediante l'acquisto degli stessi da un sistema di soggetti esterni accreditati e remunerati su base tariffaria,

c) il finanziamento deriva dal trasferimento di quote del fondo regionale, nonché dalle entrate per prestazioni rese a pagamento e da altri proventi (gestione del patrimonio contribuzioni volontarie, ecc)

L'azienda ospedaliera, invece.

a) ha come fine quello di rispondere a specifici bisogni di salute erogando prestazioni e servizi di diagnosi e cura in quantità e qualità coerente con la domanda. Oltre a ciò, l'ospedale, in quanto azienda strumentale della regione, concorre, unitamente alle altre aziende U.S.L. ed ospedaliere, a realizzare in modo integrato la tutela globale della salute, cooperando , negli interventi di carattere preventivo;

b) detti fini sono perseguiti producendo e fornendo prestazioni e servizi di qualità elevata a costi minimi;

c) il finanziamento è assicurato dalla regione in relazione alle funzioni ed ai servizi indivisibili (finanziamento a programma) e deriva per il resto dalle entrate per le prestazioni vendute alle aziende U.S.L. o ad altri soggetti collettivi (assicurazioni) o direttamente ai privati.

In relazione alle notate diversità il comportamento gestionale delle due realtà aziendali tende a diversificarsi per il conseguimento dell'equilibrio economico, che rappresenta un obiettivo preminente in quanto deriva da un vincolo generale al quale le aziende comunque soggiacciono. Di qui il rischio di vedere privilegiate le azioni che mirano a perseguire il proprio equilibrio aziendale senza preoccuparsi della compatibilità con le esigenze di equilibrio delle altre singole aziende del contesto regionale e, più in generale, dei problemi di equilibrio del sistema regionale complessivo. Il problema vero, sotto questo punto di vista, è quello di orientare le singole aziende ad assumere le azioni per le quali si ha la convergenza di interessi tra i vari elementi del sistema sanitario regionale, evitando le azioni che invece sono potenzialmente generatrici di conflitti di interesse.

Le considerazioni che precedono confermano ulteriormente l'utilità — o meglio l'insostituibilità — della programmazione regionale quale meccanismo di integrazione verticale delle politiche gestionali aziendali.

4. *Definizione organizzativa della U.S.L. e dell'azienda ospedaliera.*

Lo sviluppo del profilo aziendale della U S L. e dell'azienda ospedaliera sarà funzione della coerenza complessiva che il processo attuativo saprà mantenere tra i momenti applicativi ed i principi fondamentali. Il richiamo al principio della coerenza investe innanzitutto il momento costitutivo delle nuove aziende, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono regolati, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, mediante atti delle regioni. Al corpo normativo regionale spetta quindi il compito — di rilievo fondamentale — di tradurre in concreto e specificare nel dettaglio i presupposti normativi affinché l'assetto organizzativo delle aziende della regione:

possa singolarmente e complessivamente risultare aderente alle esigenze sanitarie del territorio e del contesto amministrativo e socio-economico, pur senza rinunciare alla conformità ai principi fondamentali,

sappia generare comportamenti gestionali effettivamente capaci di orientarsi verso le finalità del programma di riordinamento.

Fermi restando gli ambiti di autonomia riconosciuti alle regioni e agli organi di amministrazione delle aziende, si indicano alcuni criteri e principi generali, i quali hanno il solo scopo di provocare una riflessione su aspetti ritenuti essenziali per una buona impostazione organizzativa dell'azienda.

Un principio che si ritiene fondamentale è quello della separazione all'interno dell'Azienda delle responsabilità di programmazione e controllo (la direzione «strategica») da quelle di gestione delle attività sanitarie, decentrate nelle strutture di «line» (distretti, presidi ospedalieri, servizi di prevenzione collettiva etc).

La direzione strategica è compito del direttore generale, al quale è anche imputata la globalità dei poteri amministrativi, in ciò coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo; la gestione di ciascuna struttura di «line», intesa come organizzazione delle risorse e delle attività è esercitata da un dirigente sanitario o amministrativo delegato dal direttore generale, il quale assume la responsabilità gestionale della struttura.

Il principio della separazione tra funzioni di direzione e funzioni di gestione ha come corollari:

l'unitarietà dell'intervento sanitario su aree territoriali e su aggregati di popolazione significative e peculiari nell'ambito del «territorio aziendale»;

l'assimilazione del modello di gestione dei presidi ospedalieri a quello delle Aziende ospedaliere;

la generalizzazione della gestione per budget, quale strumento di unificazione del ciclo programmazione-controllo-riprogrammazione, affidando, all'interno di tale ciclo, al direttore generale le decisioni relative all'assegnazione delle risorse alle strutture di «line» nonché le funzioni di verifica dei risultati in un quadro di decentramento dei poteri di gestione e delle connesse responsabilità;

l'organizzazione in forma dipartimentale del coordinamento tecnico-scientifico delle attività e degli operatori per aree tematiche omogenee su base aziendale;

la definizione di un organigramma della dirigenza adeguato ai recenti dettami della riforma del pubblico impiego, mediante una più marcata differenziazione fra i responsabili generali di strutture che rispondono di un budget ed i dirigenti, di settore o di servizio, con funzioni tecniche e consulenziali;

il raccordo. attraverso i responsabili di distretto e di presidio ospedaliero, fra Azienda, Comuni e rappresentanze sociali nella individuazione degli obiettivi. nella selezione delle priorità, nell allocazione delle risorse.

L'equilibrio del modello si fonda sulla pari valorizzazione di tutti i suoi elementi. Il direttore generale dell'Azienda U.S.L. saprà interpretare correttamente l'essenza del proprio ruolo, se svolgerà appieno le proprie peculiari funzioni equilibratrici, mediante gli strumenti gestionali classici della programmazione-controllo di gestione e della corretta interpretazione dei bisogni della società nelle sue diverse articolazioni rappresentative.

Un secondo principio essenziale attiene alla semplificazione dei livelli di responsabilità. Le unità di «line» sono sedi di allocazione complessiva ed integrata di risorse e quindi sono centri unitari di responsabilità dei quali il dirigente responsabile della gestione complessiva del presidio risponde in termini di risultati di gestione complessivi. La stretta correlazione tra responsabilità e risorse da ragione della non interposizione di altri soggetti nel rapporto gerarchico formale e sostanziale con il vertice aziendale.

5. *Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende.*

Nell'ambito delle scelte programmatiche, degli obiettivi e degli indirizzi regionali, l'azienda sanitaria è in condizione di individuare in piena autonomia aree e progetti di intervento aventi una significativa valenza in termini di miglioramento della efficienza e della qualità del servizio.

Ai fini del miglioramento dei servizi un criterio guida che merita di essere seguito ed approfondito è quello di concentrare l'attenzione sulla missione specifica dell'azienda e adottare, anche in via sperimentale. forme di gestione «esterna» per le attività strumentali e di supporto. Gli effetti di miglioramento gestionale sono legati alla possibilità di concentrare, anche mediante appositi interventi di riorganizzazione interna, le risorse disponibili sulle attività che valgono a connotare in modo esclusivo le finalità dell'ente (nel caso della sanità quelle legate alle prestazioni a contenuto tecnico-sanitario), mentre le funzioni strumentali e di supporto, per loro natura generiche in quanto comuni a più realtà organizzative, possono essere assicurate con maggiore efficienza e secondo livelli di qualità più elevati facendo ricorso ad organizzazioni professionali specializzate presenti sul mercato.

Le aree che maggiormente si prestano ad una strategia di esternalizzazione sono quelle di taluni servizi amministrativi (gestione e manutenzione programmata del patrimonio immobiliare e tecnologico. gestione degli acquisti, sistemi informativi, procedure di reclutamento del personale, etc.) o anche di servizi diversi (es. biblioteche, stabulari etc.), ivi compresi alcuni servizi sanitari (es. farmacie, laboratori, etc) Si potrebbe prendere in considerazione, come ipotesi sperimentale sempre che si ravvisino possibili vantaggi, soluzioni organizzative per così dire più globali, che prevedano, ad esempio, l'attuazione e gestione comune da parte di più aziende dell'intero servizio amministrativo

L'enunciato obiettivo di miglioramento gestionale che costituisce la ratio delle scelte orientate verso la esternalizzazione dei servizi, è indicato chiaramente dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (legge finanziaria 1995), la quale all'art. 6, comma 4 prevede che l'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e

dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

L'affidamento all'esterno può essere reso operativo mediante appositi rapporti a termine con imprese che hanno come missione specifica quella di gestire i servizi di altre aziende.

L'affidamento all'esterno potrebbe operare anche attraverso forme che favoriscono la imprenditorialità interna (es cooperative di dipendenti) prevedendo garanzie idonee ad assicurare la qualità della gestione.

Potrebbero inoltre individuarsi interventi destinati a coinvolgere più aziende sanitarie ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi comuni e/o coordinati dai quali possono derivare processi di razionalizzazione-innovazione dell'assetto organizzativo delle aziende interessate e di miglioramento complessivo dell'attività.

Le forme di intervento potrebbero essere:

la costituzione di società a partecipazione mista. Tale soluzione appare più congrua per interventi a forte contenuto tecnico e con connotazioni economiche più peculiari (es. gestione del patrimonio, manutenzione, etc.). Come esempi ai quali ispirarsi, si potrebbero richiamare le disposizioni in tema di «patrimonio» degli enti previdenziali contenute nelle leggi n. 88 del 9 marzo 1989 (art 20 - Ristrutturazione INPS e INAIL) e n. 537 del 24 dicembre 1993 (art. 9 - Legge finanziaria 1994);

la costituzione di consorzi fra aziende e con altri enti pubblici e privati Tale soluzione potrebbe essere preferita per assumere e svolgere su scala adeguate funzioni nuove e/o di carattere strategico (ricerca scientifica, attività di formazione, etc). Ad un consorzio fra più aziende, oltre alle funzioni predette, si potrebbero attribuire compiti più direttamente incidenti sulla attività corrente. Prendendo spunto dai «criteri di organizzazione» individuati nell'art. 5 del decreto legislativo n. 29/1992, che prevede la articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo fra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto, si potrebbero affidare al consorzio queste ultime relativamente ad alcuni servizi (es acquisti, gestione del patrimonio, manutenzione, etc) Vantaggio sarebbe quello di affidare a strutture organizzative agili e tecnicamente qualificate lo svolgimento di compiti di notevole rilevanza (es. indagini di mercato, osservatorio prezzi, elaborazione atti di gara e adempimenti procedurali connessi, etc), contemporaneamente sgravando di tali compiti gli uffici delle singole aziende e gradualmente riqualificando tali uffici e ridefinendo il ruolo degli stessi in termini per così dire di controllo della attività di gestione affidata a terzi,

il ricorso a convenzioni fra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia, allo svolgimento di attività diverse (es. attività libero professionale) Dalla stessa potrebbero comunque derivare effetti positivi sulla organizzazione aziendale e sulla gestione delle risorse umane (vedasi la disposizione della legge finanziaria n. 724/1994, art. 6, comma 4, sopra richiamata);

gli accordi di programma. Tale strumento può essere utilizzato per favorire la realizzazione di interventi che impegnano le attribuzioni di enti diversi e allo stesso si potrebbe far ricorso per realizzare programmi di interesse comune ad enti diversi, pubblici e/o privati. Tali interventi potrebbero riguardare l'offerta di servizi a soggetti terzi (es. attività di certificazione, di sperimentazione, di formazione, etc.), possibile solo attraverso accordi con altri enti (es Università, enti di ricerca, etc.) ed essere finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie integrative. Potrebbero essere realizzati mediante accordi di programma interventi di particolare interesse per la comunità locale in campi diversi (es. igiene pubblica, medicina del lavoro, sicurezza, etc.).

Forme di integrazione e di cooperazione fra aziende possono essere utilizzate anche per l'acquisto dei beni classici e per la sperimentazione di nuove formule di acquisto e di vendita di beni e di servizi.

Non deve sfuggire, infatti, che le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e di servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari in un ambito di competizione tra le aziende stesse e le imprese private.

Sotto il profilo dell'acquisto di beni e servizi sono da valorizzare e sviluppare gli strumenti giuridici che permettono l'aggregazione tra aziende per l'acquisto dei beni cosiddetti «classici», quali quelli di consumo.

Per l'acquisizione di beni strumentali può risultare utile e va quindi esplorata la formula del «general contractor», che ha notevoli applicazioni all'estero, ma è stata poco attuata in Italia. Si tratta di individuare, attraverso gare nazionali, un unico interlocutore per tutto ciò che concerne l'acquisizione di beni omogenei (per es. beni per il mantenimento alberghiero dei pazienti, beni per il mantenimento e la cura dei pazienti). In tal modo il rapporto tra le Aziende ed il mercato avviene esclusivamente con poche intermediazioni, producendo effetti positivi sull'organizzazione dell'Azienda con l'eliminazione di un indotto di cui non è possibile quantificare il costo: si pensi soltanto a quello che oggi caratterizza l'attività principale dei servizi acquisti e contabilità delle Aziende che sono costrette, per la parcellizzazione del mercato, ad un numero enorme di transazioni e registrazioni che impongono un assorbimento di risorse umane che potrebbero essere meglio destinate ad altri servizi. L'evoluzione del mercato che, in termini assai rapidi, sta avvenendo nel Paese, caratterizzato sempre più da grandi catene di distribuzione, potrebbe facilitare il compito: si pensi alle Coop, alle Conad, ai Metro, agli Ipermercati, ecc Per l'organizzazione che hanno questi grandi distributori, capillare sull'intero territorio nazionale, non sono da escludere ulteriori effetti positivi sull'organizzazione delle Aziende: queste non sarebbero, infatti, più costrette al mantenimento di grandi scorte di magazzino. La figura del «general contractor» potrebbe trovare anche applicazione per l'acquisto di tutto ciò che riguarda i prodotti medicinali, presidi medico-chirurgici, materiale di medicazione, materiale «disposable», così come anche i reagenti, reattivi e diagnostici di laboratorio.

Quanto alle opportunità di vendita di servizi, vanno evidenziate le grandi sinergie che possono realizzarsi mediante le richiamate forme di cooperazione tra aziende laddove si tratti di attivare e gestire servizi di alta complessità organizzativa e tecnologica quali, ad esempio, i servizi informatici, i centri di bioingegneria e di ingegneria clinica, i centri di conservazione di materiali scientifici o di archiviazione su disco ottico, i centri di epidemiologia. I servizi di cui trattasi, realizzati dalle singole aziende o in collaborazione tra di esse possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerte sul mercato in regime di libera concorrenza

6. *La gestione del patrimonio aziendale*

La dimensione aziendale acquisita dalla U S L. e dall'ospedale autonomo pone in rilievo un elemento nuovo, dato dalla gestione economica del patrimonio aziendale, inteso come il complesso dei beni durevoli della gestione.

Inizialmente si pongono due problemi: quello di effettuare un inventario fisico dei beni esistenti e quello di valorizzarli.

È necessario conoscere l'ammontare del patrimonio in carico, sia per quanto riguarda i beni mobili e di consumo che i beni immobili. Il valore dei beni inventariati dovrebbe essere calcolato sulla base dei prezzi di mercato al momento dell'inventario, eccezion fatta per i beni di consumo per i quali dovrebbe far testo l'ultima fattura di acquisto, purchè non antecedente ai sei mesi precedenti.

In ultima analisi le valutazioni del patrimonio dell'azienda U S L devono conformarsi a quello delle imprese, così come definito dalla IV direttiva CEE in tema di quadro fedele del bilancio; in particolare la Situazione Patrimoniale deve dire con chiarezza e precisione qual'è lo stato patrimoniale dell'Azienda Sanitaria.

È indispensabile ai fini di ottemperare agli obblighi derivanti dalla tenuta di un bilancio economico patrimoniale, l'inserimento di dati in partenza i più corretti possibili

Una corretta inventariazione dei beni che costituiscono il patrimonio e la corretta determinazione del loro valore è fondamentale per una effettiva gestione aziendale in quanto:

la distinzione del patrimonio di uso sanitario dal «patrimonio da reddito» consente di misurare il livello di «redditività» di quest'ultimo al fine di adottare politiche miranti a migliorarla;

la conoscenza dei beni componenti il patrimonio e del loro valore consente di effettuare politiche di smobilizzo e permutazione del patrimonio, nonchè operazioni di ricorso al prestito con garanzie patrimoniali che consentiranno alle aziende un più flessibile perseguimento dei propri fini di tutela della salute.

In particolare per quanto riguarda i beni immobili, in presenza di patrimoni da reddito ovvero di patrimoni originariamente destinati ad uso sanitario ma sottoutilizzati, non ancora completati o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli di assistenza, le aziende sanitarie, nell'ambito di un piano complessivo regionale possono:

vendere i beni o permutarli con altri;

affidarli in gestione ad organismi specializzati per incrementarle la redditività;

conferire i beni a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito.

Condizione indispensabile perchè questo avvenga è che le regioni adottino i provvedimenti di trasferimento dei beni che facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992. Anche le regioni, per censire e valorizzare i beni da trasferire, possono avvalersi di organismi specializzati.

ALLEGATO 1

I principi informatori del riordinamento.

Il governo del processo attuativo della normativa di riordinamento del Servizio sanitario nazionale richiede che siano preliminarmente individuati e condivisi i riferimenti generali che vengono assunti come obiettivi verso i quali orientare lo sviluppo del processo stesso, specie per quanto riguarda le coordinate della fisionomia aziendale che i nuovi soggetti gestori dei servizi devono assumere.

Tali riferimenti generali (o principi informatori) debbono essere compiutamente identificati avendo ben presente che il riordinamento del servizio sanitario nazionale è parte di un più generale ed ampio programma politico e legislativo di revisione organizzativa e funzionale che investe tutta l'area della Pubblica amministrazione.

La dimensione integrata delle due strategie è ben espressa dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale il Governo è stato delegato a provvedere in un contesto unitario alla «razionalizzazione e alla revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza, di finanza territoriale». Il contenuto della delega individua un programma di revisione organizzativa che contiene una linea generale di riforma (avente per oggetto il pubblico impiego e, quindi, la Pubblica amministrazione nella sua accezione più lata), la quale interseca trasversalmente le altre linee di revisione settoriale (sanità, previdenza, finanza locale). La connessione rilevata trova puntuale riscontro nell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale riconduce le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale all'interno del sistema delle pubbliche amministrazioni oggetto della disciplina generale contenuta nel decreto medesimo.

La riflessione preliminare che discende dalle considerazioni che precedono può essere sintetizzata come segue: il programma di revisione del sistema amministrativo sanitario non può essere letto ed interpretato, specie per quanto attiene ai principi fondamentali e ai vincoli generali, se non come parte del più ampio programma di revisione del sistema amministrativo pubblico, le regole e i principi ispiratori del quale valgono ad illuminare anche la costruzione dell'azienda sanitaria.

Tenendo conto di ciò ed avendo riguardo ai contenuti specifici del riordinamento sanitario, gli elementi identificabili quali riferimenti di carattere generale per l'inquadramento del profilo aziendale degli enti sanitari sono i seguenti:

1. La revisione del S.S.N. voluta dalla citata legge delega ed attuata attraverso i due interventi legislativi del Governo (decreto legislativo n. 502/1992 e decreto legislativo n. 517/1993), si qualifica come un riordinamento profondo e radicale, che tocca molti ed importanti profili organizzativi e gestionali, ma non tocca i principi informatori del Servizio sanitario nazionale inteso quale sistema pubblico articolato, istituzionalmente preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio (art. 1 della legge n. 833/1978). Riaffermare i principi ispiratori del servizio sanitario italiano vuol dire soprattutto ribadire il carattere unitario dell'azione di tutela della salute che rimane come cardine ed elemento ispiratore dei compiti istituzionali affidati ai nuovi soggetti gestori del servizio.

2. Ridefinizione dei compiti rispettivamente affidati allo Stato e alla Regione rispetto al governo e alla gestione del S.S.N. Merita di essere rimarcato, in proposito, il ridimensionamento delle attribuzioni del livello centrale (programmazione, determinazione ex ante delle risorse finanziarie, definizione degli obiettivi e dei livelli di assistenza, verifica dei risultati) al quale corrisponde il rafforzamento dei poteri della regione in materia di programmazione, finanziamento, organizzazione, funzionamento e controllo delle attività, accompagnato dalla responsabilizzazione totale delle stesse per i risultati finanziari della gestione. L'art. 2 del decreto legislativo n. 502/1992 pone nel giusto rilievo il fascio dei poteri e delle responsabilità, che incombono sul livello regionale e rappresentano le coordinate su cui poggia la identificabilità di un sistema regionale della sanità al cui interno vanno correttamente dimensionati i profili di autonomia delle singole aziende sanitarie;

3. Ridimensionamento del ruolo del Comune rispetto alla gestione delle attività del S.S.N. ed intervento di nuovi soggetti istituzionali (azienda U.S.L. e azienda ospedaliera). L'ente locale interviene solo nella «definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività» senza alcun potere e responsabilità nell'amministrazione. La gestione dei servizi è affidata a nuovi soggetti istituzionali, nella duplice forma della U.S.L. e dell'azienda ospedaliera, i quali subentrano con ruoli diversificati nei compiti di gestione prima attribuiti al Comune e da questi esercitati in modo integrato attraverso la U.S.L., allora qualificata come mera struttura operativa del Comune e sfornita di personalità giuridica. Le aziende sanitarie, invece, hanno ora personalità giuridica pubblica, e sono fornite di ampia autonomia (art. 3, comma 1 e art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 502/1992);

4. La qualificazione giuridica della U.S.L. e dell'ospedale come azienda della regione, con personalità giuridica, autonomia, organi di gestione propri. La natura aziendale dei nuovi soggetti istituzionali è ribadita da numerose disposizioni che attengono al finanziamento della U.S.L. (art. 3, comma 5, lettera *d)* del decreto legislativo citato) e dell'azienda ospedaliera (art. 4, commi 1 e 7, del decreto legislativo citato) e all'obbligo del pareggio di bilancio (art. 4, comma 8; del decreto legislativo citato; art. 10 comma 1 legge 23 dicembre 1994, n. 724).

La qualificazione aziendale è resa più forte dal richiamo dei principi della legge n. 142/1990 (contenuto nella legge n. 421/1992), per effetto del quale transitano nell'ordinamento delle aziende sanitarie i principi gestionali concernenti le aziende speciali (autonomia imprenditoriale, attribuzione della responsabilità gestionale al direttore, uniformazione della gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, obbligo del pareggio di bilancio, equilibrio tra costi e ricavi). L'appartenenza dell'azienda alla regione indica l'incardinamento delle aziende sanitarie nel tessuto e nella programmazione regionale. Giova sottolineare in proposito l'affermazione esplicita dei poteri regionali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 502/1992;

5. L'attribuzione all'azienda sanitaria (U.S.L. e ospedale) di una marcata autonomia. L'autonomia e la connessa responsabilità per i risultati costituiscono, insieme all'individuazione dei fini istituzionali propri dell'entità organizzativa, l'essenza stessa dello schema aziendale. Definiti gli obiettivi e i vincoli, essere azienda vuol dire:

disporre del potere di allocare le risorse e gestirne l'utilizzazione in modo da perseguire al meglio gli obiettivi nel rispetto dei vincoli assegnati dal livello regionale;

accettare di essere valutati per la gestione svolta secondo i vincoli ricevuti sulla base dei risultati conseguiti ed assumere la responsabilità per quello che si e' realizzato.

L'autonomia affermata con forza nell'impianto dell'azienda U.S.L. e ospedaliera si qualifica *ex lege* come:

a) autonomia organizzativa. Essa individua il potere di identificare autonomamente la struttura organizzativa dell'apparato aziendale, intesa come l'insieme degli elementi che compongono il sistema organizzativo interno (alta direzione, staff di supporto, linea

operativa) nonché come meccanismi e livelli di decentramento dei poteri di gestione, di coordinamento, di comunicazione e di controllo. Non si tratta degli organi di amministrazione e di controllo, che sono fissati «ex lege», bensì del sistema oggetto dell'azione amministrativa di detti organismi A questo riguardo giova ricordare il principio generale secondo il quale l'organizzazione deve essere adeguata rispetto al compito istituzionale dell'azienda e deve pertanto modellarsi flessibilmente in relazione al contenuto delle attività che si renderanno necessarie per l'assolvimento di detto compito;

b) autonomia amministrativa. Indica il potere di adottare in via autonoma provvedimenti amministrativi implicanti l'esercizio di potestà pubblica. Si tratta cioè di attività tipicamente pubblicistica, configurabile in rapporto alle fattispecie previste dalla legge. Al di fuori delle attività tipiche anzidette, si è in presenza di attività privatistica dell'amministrazione rilevante sotto altri profili di autonomia (organizzativa, gestionale, etc). L'affermazione del principio di autonomia nell'area dell'amministrazione appare del tutto incompatibile con il sistema dei controlli preventivi sugli atti, fissato dalla legge n. 412/1991 (bilanci di previsione, variazioni di bilancio e conto consuntivo, consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, deliberazioni di programmi di spese pluriennali e provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni) tanto più nella interpretazione estensiva che ne è stata data, e che ha portato all'obbligo di sottoporre a tale controllo quasi tutti i provvedimenti degli amministratori straordinari;

c) autonomia patrimoniale. Attiene alla capacità di disporre del patrimonio mediante atti di acquisizione, amministrazione e cessione dello stesso;

d) autonomia contabile. Investe l'area della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nel quadro dei principi fissati dall'art. 5, i quali operano come vincoli;

e) autonomia gestionale. Indica il potere di determinare in via autonoma — ma pur sempre nei limiti dei vincoli assegnati dalla programmazione regionale — gli obiettivi dell'azione, programmare le attività da compiere, definire le modalità di svolgimento delle attività, provvedere all'allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in relazione agli obiettivi ed ai programmi, determinare l'organizzazione del lavoro, procedere al conferimento dei poteri e all'attribuzione delle connesse responsabilità all'interno della struttura organizzativa di cui alla precedente lettera *a)*, controllare l'andamento della gestione, verificare i risultati conseguiti. In materia di gestione occorre avere presenti i vincoli derivanti dalle direttive comunitarie in materia di acquisto di beni e servizi e quelli derivanti dal sistema normativo del pubblico impiego e dal decreto del Presidente della Repubblica (Accordo nazionale collettivo del comparto sanità) nella fase transitoria di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993 (che prevede la vigenza della normativa precedente fino al momento in cui i contenuti del decreto legislativo non siano recepiti nei nuovi contratti collettivi e comunque dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo),

f) autonomia tecnica. Riguarda il profilo tecnico dell'attività da svolgere, cioè le procedure e le modalità di impiego delle risorse.

6. Introduzione della distinzione tra la funzione di garanzia dei livelli di assistenza (di esclusiva pertinenza dell'azienda U.S.L.) e la funzione di erogazione delle prestazioni e dei servizi, che può essere svolta direttamente dalla U.S.L. mediante i presidi dalla stessa gestiti oppure essere demandata ad un sistema di erogatori esterni (pubblici e privati) presso i quali la U.S.L. acquista le prestazioni stesse. Conseguente definizione della missione dell'azienda U.S.L. in termini di organizzazione e di acquisto delle prestazioni nei limiti del finanziamento regionale e delle entrate proprie; definizione della missione dell'azienda ospedaliera in termini di fornitura di servizi di tipo ospedaliero ed ambulatoriale e di finanziamento con le entrate derivanti dalla vendita delle prestazioni o dalla cooperazione nell'ambito di programmi regionali;

7. Individuazione di un sistema erogativo delle prestazioni esterno all'azienda unità sanitaria locale e a questa legato da rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni a tariffa predeterminata, sul controllo delle prestazioni e del servizio reso e contestuale affermazione del diritto del cittadino alla scelta del soggetto erogatore della prestazione. Introduzione di elementi di competizione tra soggetti erogatori nella ricerca di una più elevata qualità delle prestazioni e di un contenimento dei costi di produzione.

Il più generale processo di riforma del settore della Pubblica Amministrazione individua altri elementi che concorrono a disegnare la fisionomia aziendale dei soggetti pubblici con una serie di principi fondamentali che trovano applicazione pertanto anche rispetto agli enti del Servizio sanitario nazionale. Tra questi elementi, meritano di essere richiamati i seguenti:

8. La distinzione della funzione di governo e di quella di gestione, con attribuzione ai dirigenti di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo e assunzione della responsabilità della gestione stessa e dei risultati (attuazione dei programmi, esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, determinazione dei criteri di organizzazione degli uffici, gestione del personale, anche con riferimento ai trattamenti economici accessori, verifica e controllo delle attività dei dirigenti sottordinati: articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 29/1993). Si tratta di un principio di portata notevolissima in quanto assegna al livello politico le funzioni sue proprie di «governo», mentre riconduce le funzioni gestionali all'interno dell'apparato tecnico, riconoscendo a quest'ultimo, da una parte, l'autonomia nella organizzazione e nell'impiego delle risorse, dall'altra, attribuendo allo stesso la piena responsabilità connessa al raggiungimento degli obiettivi fissati. Non deve sfuggire il parallelismo del nuovo schema ripartitorio delle funzioni rispetto a quello vigente nel mondo aziendale, con l'ineludibile richiamo allo schema budgettario quale sistema di programmazione e controllo,

9. L'attenuazione del principio del controllo preventivo di legittimità sugli atti dell'amministrazione e il parallelo avanzare del principio del controllo successivo sui risultati della gestione di cui è espressione anche la legge 14 gennaio 1994, n 20 («disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»). L'innovazione è corollario della richiamata separazione delle funzioni di governo rispetto a quelle di gestione e tende ad esaltare l'autonomia della gestione, cui si accompagna l'assunzione della responsabilità per i risultati effettivamente conseguiti;

10. I principi sulla verifica dei risultati e sulle responsabilità dirigenziali con la rimozione dagli incarichi di dirigenza in caso di esito negativo della gestione, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 20 del citato decreto legislativo n. 29/1993). Si tratta di una forma nuova di responsabilizzazione che è legata al conferimento dell'autonomia gestionale all'interno del sistema budgettario di programmazione e controllo,

11. Il principio secondo il quale è l'organizzazione dei servizi che deve adeguarsi alle esigenze dell'utenza, cioè alla domanda (e non il contrario), in un quadro di ricerca della economicità, della speditezza e della rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

12. Il principio secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono ordinate, sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento, mediante atti di organizzazione rimessi ai poteri ordinari della dirigenza.

13. La riconduzione del rapporto d'impiego pubblico sotto la disciplina del diritto civile e della regolamentazione mediante contratti di lavoro individuali e collettivi (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993) con attribuzione alla dirigenza in materia di organizzazione del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro, dei poteri propri del privato datore di lavoro (art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 29/1993).

96A3360

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ASM per la salute dell'infanzia, in Milano

Con decreto ministeriale 24 aprile 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione ASM per la salute dell'infanzia», con sede in Milano, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di dodici articoli, debitamente vistato.

96A3361

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 92 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «NEO ENTEROFARMA» polvere.

Titolare A.I.C: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: la titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico di Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

1 busta da 15 g, numero di A.I.C. 102256017;

20 buste da 15 g, numero di A.I.C. 102256029;

barattolo da 300 g, numero di A.I.C. 102560031.

Composizione: 1 g di polvere contiene: principi attivi: amminosidina solfato, pari a base 10 mg, diidrostreptomicina solfato, pari a base 20 mg, ftalisolfatiazolo 60 mg; altri componenti: salicilato basico di allumino, attapulgite attivata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la terapia delle diarree dei bovini, equini, suini e ovini.

Tempi di attesa:

carni 21 giorni;

latte 5 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 93 del 13 maggio 1996

Medicinale veterinario prefabbricato «Soluzione sodio bicarbonato all'8,4%» soluzione iniettabile perfusionale endovenosa.

Titolare A.I.C.: I.Z.O. S.p.a. con sede legale e fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore. la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica sita in Brescia.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102223017.

Composizione: 500 ml di soluzione contiene. sodio bicarbonato 42 g, acqua p.p.i. q.b a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche. soluzione alcalinizzante destinata alla terapia fluida.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 94 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «FELEX» pasta per gatti, nella confezione: siringa da 2,56 g.

Titolare A.I.C.: società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km. 50, codice fiscale n. 00192900595.

Modifica apportata produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora prodotta controllata e confezionata anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer-Roerig, sito in Latina.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 95 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario denominata «PANACUR 10%» sospensione acquosa pronta per l'impiego orale, nella confezione da 1 litro e «PANACUR 2,5%» sospensione acquosa, pronta per l'impiego orale, nelle confezioni da 1 e 2,5 litri.

Titolare A.I.C.: società estera Hoechst Veterinar GmbH di Unterschleißheim/Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr 5, codice fiscale n. 11494040154.

Modifica apportata: confezionamento per il confezionamento primario della specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora autorizzata l'utilizzazione di un flacone più flessibile detto «Free standing flexi bottle».

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 96 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «TELMIN», nelle seguenti preparazioni e confezioni: 10 compresse da 100 mg e siringa preriempita contenente 20 g di pasta al 20%.

Titolare A.I.C.: società estera Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km. 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (Borgo San Michele) - Via C. Janssen - codice fiscale 00962280590.

La produzione, i controlli ed il confezionamento del prodotto per uso veterinario sopraindicato continuano ad essere effettuati negli stabilimenti precedentemente autorizzati e precisamente:

produzione, controllo e confezionamento della preparazione compresse da parte della società estera Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento sito in Beerse (Belgio), nonché produzione della preparazione stessa anche da parte della società estera Janssen Pharmaceutica Ltd nello stabilimento sito in Xian - Shaanxi (Cina), con esecuzione dei controlli e del confezionamento da parte della società Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento sito in Beerse (Belgio);

produzione, controllo e confezionamento della preparazione pasta al 20% da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Latina - Via Janssen.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 97 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «PROGON VETERINARIO» (2 fiale da 1.000 U.I. + 2 fiale di solvente da 5 ml; registrazione n. 6643 e flacone da 10 000 U.I. + flacone di solvente da 15 ml, registrazione n. 6643/A).

Titolare A.I.C.: società farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora denominata LUTHEAL.

Confezionamento: fermo restando il confezionamento della confezione da 10.000 U.I. precedentemente autorizzato, il confezionamento sia del liofilizzato che del solvente della confezione da 1.000 U.I. del prodotto veterinario di cui trattasi è ora modificato da «fiala» a «flacone».

Numeri di A.I.C.: alle confezioni del prodotto per uso veterinario stesso sono ora attribuiti i numeri. di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

2 flaconi di liofilizzato da 1.000 U.I. + 2 flaconi di solvente da 5 ml - numero di A.I.C. 102139019;

1 flacone di liofilizzato da 10.000 U.I. + 1 flacone di solvente da 15 ml - numero di A.I.C. 102139021.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la denominazione ed i numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3362

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni)

Estratto provvedimento n. 327 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: NOVESINA oftalmico flacone 20 ml 0,4%, A.I.C. n. 009324017.

Titolare A.I.C. Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via Arconati, 1 - 20135 Milano.

Modifica apportata modifica confezionamento - riduzione periodo validità.

Visto il parere chimico del 15 novembre 1995, favorevole, è approvata la modifica del materiale di confezionamento da flacone in vetro a flacone in politene a bassa densità con conseguente riduzione del periodo di validità da cinque anni a tre anni con la precauzione che «una volta aperto il flacone, la soluzione va utilizzata entro due mesi» così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento n. 336 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: EPARINA SQUIBB 5 ml 5000 UI, A.I.C. n. 013732019.

Titolare A.I.C: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Roma.

Modifica apportata: modifica eccipienti - modifica denominazione.

Visto il parere della CUF del 25 marzo 1996 è approvata la modifica eccipienti, così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento. La denominazione della specialità è ora EPARINA BMS.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato

Eccipienti: fenolo 00, alcool benzilico 9,450 mg, sodio cloruro 9,000 mg, acqua per prep. iniett. q.b. a 1 ml

Estratto provvedimento n. 348 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale CATAPRESAN 30 compresse 0,150 mg, A.I.C. n. 021502012.

Titolare A.I.C. Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50064 Incisa Valdarno.

Modifica apportata. modifica eccipienti

La composizione è così modificata principio attivo invariato

Eccipienti. lattosio 36,050 mg, amido di mais 80,000 mg, calcio fosfato dibasico 60,000 mg, silice precipitata 4,000 mg, polivinilpirrolidone 3,000 mg, amido solubile 4,000 mg, acido stearico 2,800 mg

Estratto provvedimento n. 349 del 10 maggio 1996

Specialità medicinali:

PERIACTIN sciroppo 150 ml 0,04%, A.I.C. n. 017616020;

PERIACTIN 30 compresse 4 mg, A.I.C. n. 017616018.

Titolare A.I.C: Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18 - 20021 Baranzate di Bollate

Modifiche apportate: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere della CUF del 26 luglio 1994 è autorizzata l'eliminazione dalle indicazioni terapeutiche della indicazione «stimolante dell'appetito» e la conseguente modifica del foglio illustrativo e della scheda tecnica.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento n. 350 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale. BIOCHETASI 20 bustine granulato orale, A.I.C. n. 015784034.

Titolare A.I.C: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Modifiche apportate: modifica regime fornitura D-L n. 539 - come OTC.

Visto il parere della CUF del 26 giugno 1995 è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.-L. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento n. 351 del 10 maggio 1996

Specialità medicinali:

SORBICLIS BB clistere 120 ml, A.I.C. n. 011825027;

SORBICLIS AD clistere 120 ml, A.I.C. n. 011825015.

Titolare A.I.C. Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede.

Modifiche apportate. modifica confezionamento.

Visto il parere chimico favorevole del 10 ottobre 1995 è approvata la modifica di confezionamento da flacone in polietilene a bassa densità chiuso da tappo asportabile e cannula separata da inserire al momento dell'uso a flacone in polietilene a bassa densità con cannula in polietilene già inserita così come riportato negli stampati corretti e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento n. 373 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale: AFSOR pomata dermatologica 30 g, A.I.C. n. 023283017.

Titolare A.I.C: Idi farmaceutici S.p.a., via dei Castelli Romani, 83/85 - 00040 Pomezia.

Modifica apportata: modifica composizione

La composizione è così modificata:

principi attivi. acido salicilico g 2,00, tretinoine g 0,10, betametasone 17-valerato 21-acetato g 0,05,

eccipienti: oleato di decile g 29,00; cera bianca g 13,00, isopropil lanolato g 13,00, alcool cetilstearilico g 10,00; lanolina anidra g 8,10; polietilenglicol monostearato g 5,00, dl-alfa-tocoferolo g 0,04, vaselina bianca q.b. a g 100,00.

Estratto provvedimento n. 374 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale TRIXILAN sospensione granulare 100 ml, A.I.C. n. 025393024

Titolare A.I.C Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Modifica apportata: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata principio attivo invariato

Eccipienti: saccarosio g 33,85; potassio fosfato monobasico g 0,6, sodio carbossimetilcellulosa g 0,44; magnesio stearato g 0,35; saccarina sodica g 0,14; ammonio glicirrizinato g 0,08; aroma ciliegia g 0,4; aroma arancio g 0,2; aroma caramello g 0,12.

Estratto provvedimento n. 375 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale: PROFASI HP, A.I.C. n. 003247

Titolare A.I.C: Industria farmaceutica Serono S.p.a., via Casilina, 125 - 00176 Roma

Modifica apportata modifica eccipienti

La composizione è così modificata principio attivo invariato.

Eccipienti. mannitolo 00, lattosio 10 mg

Estratto provvedimento n. 376 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale. BILIEPAR 20 capsule 300 mg, A.I.C n. 026078028.

Titolare A.I.C I.BIR N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., via V. Grassi, 9/11/13/15 - 00155 Roma (Tor Sapienza).

Modifica apportata: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 18; amido di mais mg 20, silice precipitata mg 10; magnesio stearato mg 10, gelatina mg 65,6; biossido di titanio mg 2,4, acqua mg 12.

Estratto provvedimento n. 377 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale: BILIEPAR 20 capsule 150 mg, A.I.C. 026078016.

Titolare A.I.C: I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., via Grassi, 9/11/13/15 - 00155 Roma (Tor Sapienza).

Modifica apportata: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 22; amido di mais mg 60; agnesio stearato mg 10; gelatina mg 65,6; biossido di titanio mg 2,4; qua mg 12.

A3363

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 478 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: ALKA SELTZER nella forma e confezione, compresse effervescenti alle condizioni e con le specificazioni di guito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer Diagnostics Manufacturing Limited, Bayer ouse, Strawberry Hill, Newbury Berkshire RG 13 1JA - England ran Bretagna), rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., con sede gale e domicilio fiscale in viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale 05849130157;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono ettuati dalla società Bayer Diagnostic Manufacturing Limited - estern Avenue Bridgend Industrial Estate Mid Glamorgan CF 31 3 Y South wales Great Britain;

Confezioni autorizzate, numeri A I.C. e classificazione ai sensi ll'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

40 compresse effervescenti;

N. AIC: 004601062 (in base 10) 04DF76 (in base 32);

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a escrizione medica in quanto medicinale da banco o di automedicazio- (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: acido etilsalicilico 324 mg, sodio bicarbonato 1625 mg, acido citrico anidro 5 mg;

Indicazioni terapeutiche: contenendo sostanze antiacide e analgesi- e è indicato per alleviare sintomatologie che richiedono l'attività di trambe, come il mal di testa, quando accompagnato da pesantezza di omaco per rallentata digestione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua ubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 479 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: LARYLIN nella forma e confezione: 20 mpresse effervescenti da 30 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in ilano, viale Certosa, 126, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono ettuati dalla società Ebulon AG nello stabilimento sito in Allschwil vizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi ll'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

scatola da 20 compresse effervescenti da 30 mg.;

A.I.C. n. 029152016 (in base 10) 0VTNSJ (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni compressa effervescente da 1290 mg. contiene: incipio attivo: ambroxol cloridrato 30 mg; eccipienti: monosodiocitra- , bicarbonato di sodio, polivinilpirrolidone, sodiosaccarinato 2 H_2O, partame, aroma arancio CGI 00285, macrogol 6000 (nelle quantità dicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli ti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni respiratorie acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 480 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: DOLOFAST - 50 g di gel al 10%.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati presso l'officina consortile sita in Erba (Como), via Licinio, 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

astuccio con tubo di gel al 10% da 50 g

A.I.C. n. 029775018 (in base 10) 0WDP5B (in base 32);

classe: C.

Composizione: 100 g di gel contengono: principio attivo: ibuprofen lisina (4-isobutil - fenil - 2 - propionato di lisina) g 10.

Eccipienti: isopropanolo, idrossietilcellulosa, metile - p -idrossibenzoato sale sodico, etile - p -idrossibenzoato sale sodico, glicerina, lavanda essenza, acqua depurata q. b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di contusioni, distorsioni, mialgie, strappi muscolari, torcicollo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 481 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: MEPRAL alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore: le operazioni di produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle officine di produzione AB Astra site in Sodertalje (Svezia); quelle di confezionamento e controllo sono effettuate dalla Società Bracco S.p.a. nello stabilimento di Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fialoide da 40 mg;

N. A.I.C.: 026783023 (in base 10) 0TKC9H (in base 32);

classe: H.

prezzo: L. 18.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

5 fialoidi da 40 mg;

n. A.I.C.: 026783035 (in base 10) 0TKC9V (in base 32);

classe: H.

prezzo: L. 87.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992) e di cui è vietata la vendita al pubblico).

Composizione: ogni fialoide di liofilizzato contiene: principio attivo: omeprazolo sodico 42,6 mg pari a omeprazolo 40 mg; eccipienti: sodio edetato, sodio idrossido.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison quando la somministrazione orale non sia possibile (ad esempio in pazienti gravemente compromessi, in nutrizione parenterale, in acso di drenaggio con sondino gastrico, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 482 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: OMEPRAZEN alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla Società I.F. Malesci S.p.a di Firenze oppure A. Menarini industrie sud di L'Aquila.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

10 capsule da 20 mg;

n. A.I.C.: 026803066 (in base 10) 0TKYVU (in base 32);

classe: H;

prezzo: L. 18.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

5 fialoidi da 40 mg;

n. A.I.C.: 026803039 (in base 10) 0TKYUZ (in base 32),

classe H;

prezzo: L. 85.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992) e di cui è vietata la vendita al pubblico.

Composizione: un fialoide di liofilizzato contiene: principio attivo: omeprazolo sodico 42,6 mg pari a omeprazolo 40 mg; eccipienti: sodio edetato, sodio idrossido, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine delle ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison quando la somministrazione orale non sia possibile (ad esempio in pazienti gravemente compromessi, in nutrizione parenterale, in caso di drenaggio con sondino gastrico, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 483 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: ANTRA alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale 07968910153.

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle officine di produzione AB Astra site in Sodertalje (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fialoide da 40 mg;

n. A.I.C.: 028245049 (in base 10) 0UXZ1T (in base 32);

classe: H;

prezzo: L. 18.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

5 fialoidi da 40 mg;

n. A.I.C.: 028245052 (in base 10) 0UXZ1W (in base 32);

classe: H;

prezzo: L. 87.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992 e di cui è vietata la vendita al pubblico).

Composizione: ogni fialoide di liofilizzato contiene: principio attivo: omeprazolo sodico 42,6 mg pari a omeprazolo 40 mg; eccipienti: sodio edetato, sodio idrossido.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison quando la somministrazione orale non sia possibile (ad esempio in pazienti gravemente compromessi, in nutrizione parenterale, in caso di drenaggio con sondino gastrico, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 484 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: LOSEC alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astra Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 08817330155.

Produttore: le operazioni di produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla Società AB Astra - Sodertalje (Svezia); quelle di confezionamento e di controllo sono effettuate dalla Società Astra Italia S.p.a. nello stabilimento di Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fialoide da 40 mg;

n. A.I.C.: 026804029 (in base 10) 0TKZTX (in base 32);

classe: H;

prezzo: L. 18.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

5 fialoidi da 40 mg;

n. A.I.C.: 026804031 (in base 10) 0TKZTZ (in base 32);

classe: H;

prezzo: L. 85 000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992) e di cui è vietata la vendita al pubblico.

Composizione: un fialoide di liofilizzato contiene: principio attivo: omeprazolo sodico 42,6 mg pari a omeprazolo 40 mg; eccipienti: sodio edetato, sodio idrossido, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche. trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison quando la somministrazione orale non sia possibile (ad esempio in pazienti gravemente compromessi, in nutrizione parenterale, in caso di drenaggio con sondino gastrico, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 485 del 10 maggio 1996

Specialità medicinale: ASPIRINA alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle proprie officine di produzione site in Garbagnate Milanese (Milano) e Bayer AG Leverkusen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse adulti da 500 mg;

n. A.I.C.: 004763367 (in base 10) 04KCR7 (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/92).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: acido acetilsalicilico 500 mg; eccipienti: amido di mais, cellulosa polvere.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento. Mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3364

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n. P.P.T./188 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: REX 1000, 30 bustine 1000 mg, A.I.C. n. 029481025.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati 1, codice fiscale n. 00738480151.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso la ditta S.I.I.T. S.r.l., sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. Ariosto 50/60.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./189 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: SAMILSTIN:

5 fiale 0,05 mg/ml, A.I.C. n. 027284052;
5 fiale 0,1 mg/ml, A.I.C. n. 027284064,
3 fiale 0,5 mg/ml, A.I.C. n. 027284076;
1 flacone 0,2 mg/ml, A.I.C. n. 027284088.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Piemonte 32, codice fiscale n. 00404510588.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso lo stabilimento della Sandoz Pharma Ltd di Basilea (Svizzera), il confezionamento terminale (etichettatura e astucciamento) presso l'officina comune Sandoz - LPB - Samil, via Quaranta n. 12, Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./190 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: CONDROFER:

bustine adulti, A.I.C. n. 024909020;
bustine bambini, A.I.C. n. 024909032.

Titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia 15, codice fiscale n. 00471770016.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la ditta Istituto Gentili S.p.a., stabilimento di Pisa, via S. Antonio n. 61.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./191 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: ANTIDRASI:

20 compresse 50 mg, A.I.C. n. 015413038;
5 fiale liof. + 5 fiale solv., A.I.C. n. 015413040.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale Antidrasi compresse sono effettuati presso la Smithkline Beecham S.p.a., sita in via Zambeletti Baranzate di Bollate (Milano) e di via Tiburtina 1040 Roma, la produzione ed il controllo della specialità medicinale Antidrasi iniettabile e s. presso la Smithkline Beecham S.p.a., di via Tiburtina 1040 Roma e presso la Schiapparelli farmaceutici S.p.a., corso Belgio 86, Torino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./192 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: NEOTON:

1 g flebo 1 fl + 1 fl solv. 50 ml, A.I.C. n. 020502050;
500 mg i.m. 6 fl. + 6 f solv. 4 ml. A.I.C. n. 020502148;
5 g flebo 1 fl + 1 fl solv. 50 ml, A.I.C. n. 020502175;
10 g flebo 1 fl + 1 fl solv. 100 ml, A.I.C. n. 020502187.

Titolare A.I.C.: Searle farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Tobagi 8, codice fiscale n. 03240960587.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la ditta IRFI Istituto ricerche farmacologiche internazionali S.p.a., sita in Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./193 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: BISOLVON, 30 bustine 8 mg, A.I.C. n. 021004104.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale n. 00421210485.

È apportata la seguente modifica: la produzione in bulk della specialità medicinale sopra indicata è effettuata sia presso il proprio stabilimento sito in Reggello (Firenze), che presso lo stabilimento Dompé farmaceutici L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./194 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: SUCRALFIN, 30 bustine da 2 g, A.I.C. n. 025822053.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella 2, codice fiscale n. 11007760157.

È apportata la seguente modifica: la fabbricazione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta Fine Foods NTM S.p.a. di Brembate (Bergamo), via Grignano n. 45; i controlli della stessa specialità medicinale sono effettuati presso l'officina della soc. Synthelabo S.p.a. sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35, rinunciando alla produzione presso la propria officina di viale Ortles n. 12, Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./195 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: SUCRALFIN, 30 bustine da 1 g, A.I.C. n. 025822014.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella 2, codice fiscale n. 11007760157.

È apportata la seguente modifica: la fabbricazione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina della ditta Fine Foods NTM S.p.a. sita in Brembate (Bergamo), via Grignano n. 45, i controlli della stessa specialità medicinale sono effettuati presso l'officina della soc. Synthelabo S.p.a. sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35, rinunciando alla produzione presso la propria officina di viale Ortles n. 12, Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./196 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: DERMODIS, pomata tubo 30 g 5%, A.I.C. n. 027040031.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale n. 00400380580.

È apportata la seguente modifica: l'intero ciclo produttivo ed il controllo sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso le officine delle ditte:

Eurogenerics S.r.l. sita in Nembro (BG), via Follerean n. 25;
Schiapparelli farmaceutici S.p.a., sita in Torino, corso Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./197 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: PERNEXIN FOLINICO, 10 flaconcini monodose da 15 ml per uso orale. A.I.C. n. 025942018.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale n. 00750320152.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale Pernexin Folinico è effettuata presso la propria officina sita in via E. Schering, 21, Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./198 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale. GLICEROLO supposte, farmaco preconfezionato prodotto industrialmente, 6 supposte mg 750, A.I.C. n. 030334015/G.

Titolare A.I.C. Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli n. 15, codice fiscale n. 06325010152.

È apportata la seguente modifica: la produzione, i controlli ed il confezionamento terminale del farmaco preconfezionato sopra indicato sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Acraf S.p.a., sita in Ancona s.s. 16 Adriatica km 303.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./199 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: GLICEROLO supposte, farmaco preconfezionato prodotto industrialmente, 6 supposte da mg 1500, A.I.C. n. 030334027/G.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli n. 15, codice fiscale n. 06325010152.

È apportata la seguente modifica: la produzione, i controlli ed il confezionamento terminale del farmaco preconfezionato sopra indicato sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Acraf S.p.a., sita in Ancona s.s. 16 Adriatica km 303.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./200 del 20 maggio 1996

Specialità medicinali.

SANDOSTATINA:

5 fiale 0,05 mg/ml, A.I.C. n. 027083017;
5 fiale 0,1 mg/ml, A.I.C. n. 027083029;
3 fiale 0,5 mg/ml, A.I.C. n. 027083031;
1 flacone 0,2 mg/ml, A.I.C. n. 027083043.

METHERGIN: fiale 0,2 mg/ml, A.I.C. n. 0044225025.

Titolare A.I.C.: Ditta Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1, codice fiscale n. 07195130153.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo ed il confezionamento terminale delle specialità medicinali Sandostatina e Methergin sono effettuate anche presso lo stabilmento della Casa Madre Sandoz Pharma Ltd di Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./201 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale. INDOCID:

gel tubo da 25 g, A.I.C. n. 027513011;
gel tubo da 50 g, A.I.C. n. 027513023.

Titolare A.I.C.: MSD Merck Sharp & Dohme G. m.b.H. Monaco (Germania), rappresentata in Italia da Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 00422760587.

E apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso le officine farmaceutiche consortili delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a e Neopharmed S.p.a site in Pavia, via Emilia n 21 ed in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18/23.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./202 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: LONGASTATINA:

5 fiale 0,05 mg/ml, A.I.C. n. 027104013;
5 fiale 0,1 mg/ml, A.I.C. n. 027104025;
3 fiale 0,5 mg/ml, A.I.C. n. 027104037;
1 flacone 0,2 mg/ml, A.I.C. n. 027104049.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, codice fiscale n. 00737420158.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso lo stabilimento Sandoz Pharma Ltd di Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./203 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: PRONTOBARIO COLON, una sacca da 400 g A.I.C. n. 028557015.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157; è apportata la seguente modifica. la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina E-Z-EM Inc., 717 Main Street Westbury, New York 11590, U.S.A., i controlli continueranno ad essere effettuati presso le proprie officine site in Milano, via E. Folli, 50.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./204 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: PENICILLINA G POTASSICA, un flacone da 1 000.000 U.I. di polvere iniettabile, A.I.C. n. 003060023.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800, codice fiscale n. 00082130592; è apportata la seguente modifica: i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso la propria officina sita in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./205 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: FENTIGYN, 5 flaconi di lavanda vaginale da 150 ml, A.I.C. n. 027193147.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5, codice fiscale n. 00826480154; è apportata la seguente modifica: i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso le officine farmaceutiche della Recordati S.p.a. site rispettivamente in Milano, via Civitali n. 1 ed in Pomezia, via Laurentina km 24,730.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./206 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale. PRONTOBARIO HD, un bicchiere da 340 g, A.I.C. n. 028558017.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina E-Z-EM Inc., 717 Main Street Westbury, New York 11590, U.S.A., i controlli continueranno ad essere effettuati presso la propria officina sita in Milano, via E. Folli, 50.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./207 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: PRONTOBARIO T.A.C., flacone 225 ml, A.I.C. n. 028559019.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale Prontobario T.A.C. è effettuata anche presso l'officina E-Z-EM Canada Inc., 11100 Colbert Anjou, Quebec H15 2M9, Canada; i controlli continueranno ad essere effettuati presso la propria officina sita in Milano, via E. Folli, 50.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P T./208 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: T.A.C. ESOFAGO, barattolo da 30 g, A.I.C. n. 028560011.

Titolare A.I.C.: Bracco S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina E-Z-EM Canada Inc., 11100 Colbert Anjou, Quebec H15 2M9, Canada; i controlli continueranno ad essere effettuati presso la propria officina sita in Milano, via E. Folli, 50.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./209 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: METILCELLULOSA, fustino ml 1900, A.I.C. n. 028552014.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina E-Z-EM Canada Inc., 11100 Colbert Anjou, Quebec H15 2M9, Canada; i controlli continueranno ad essere effettuati presso la propria officina sita in Milano, via E. Folli, 50.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./210 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: FALVIN, 6 ovuli vaginali 200 mg, A.I.C. n. 025982149.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale n. 00400380580; è apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo ed il rilascio del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta R.P. Scherer sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./211 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: FALVIN, 2 ovuli vaginali 600 mg, A.I.C. n. 025982190.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale n. 00400380580; è apportata la seguente modifica: i controlli ed il rilascio del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta R.P. Scherer sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./212 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: LEUCOMAX:

1 fl 50 mcg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 027961010;

1 fl 150 mcg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 027961022;

3 fl 150 mcg + 3 fiale solv., A.I.C. n. 027961034;

1 fl 300 mcg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 027961046;

3 fl 300 mcg + 3 fiale solv., A.I.C. n. 027961059;

1 fl 400 mcg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 027961061;

1 fl 500 mcg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 027961073;

1 fl 700 mcg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 027961085.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale n. 07195130153; è apportata la seguente modifica: la produzione della sola fiala solvente della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la Sandoz Pharma Ltd. di Basilea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./213 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: NEUTROSE VICHY, confezione da 42 compresse, A.I.C. n. 0006483022.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2, codice fiscale n. 06685100155; è apportata la seguente modifica: le fasi terminali di confezionamento sul prodotto finito sono effettuate anche presso lo stabilimento Fidia S.p.a. sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./214 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: DELECIT, 3 fiale 1.000 mg/4 ml, A.I.C. n. 025935014.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale n. 00738480151; è apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso la società Italfarmaco S.p.a. - officina consortile Italfarmaco S.p.a., Lifepharma S.r.l., Zilliken S.p.a., viale Fulvio Testi, 330, Sesto S. Giovanni (Milano); il confezionamento terminale della stessa specialità medicinale (etichettatura delle fiale e astucciamento) è effettuato anche presso la propria officina comune Sandoz-LPB-Samil, via Quaranta, 12, Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./215 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: BREZAL, 3 fiale 1.000 mg/4 ml, A.I C. n. 025936030.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Arconati, 1, Milano, codice fiscale n. 07195130153; è apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina consortile Italfarmaco S.p.a. - Lifepharma S.r.l., Zilliken S.p.a., viale Fulvio Testi, 330, Sesto S. Giovanni (Milano); le operazioni terminali di confezionamento della stessa specialità medicinale (etichettatura delle fiale e astucciamento) anche presso la propria officina comune Sandoz-LPB-Samil, via Quaranta, 12, Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./216 del 20 maggio 1996

Specialità medicinale: FLUIMUCIL 600, 20 compresse effervescenti da 600 mg, A.I.C. n. 020582108.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale n. 03804220154; è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso lo stabilimento Inpharzam S.A. di Cadempino (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P P.T/217 del 20 maggio 1996

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali sottoindicate:

ABACIN: 20 compresse adulti, A.I.C. n. 022994014; 100 ml sospensione forte, A.I.C. n. 022994065; 10 supposte adulti, A.I.C. n. 022994053;

DISKIN, 20 capsule, 500 mg, A.I.C. n. 018605043;

NIFEDIN, 50 capsule, 10 mg, A.I.C. n. 024370025;

NOSSACIN, 20 capsule, 500 mg, A.I.C. n. 025239017;

SILIMARIN, 30 cpr rivestite, 200 mg, A.I.C. n. 023774033;

TUSBEN, 120 ml, sciroppo al 0,25%, A.I.C. n. 025643026.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo Dè Bacchettoni, 3, codice fiscale n. 00761810506.

Sono modificate esclusivamente nella parte relativa alle operazioni di produzione controllo e confezionamento terminale come segue: officina di produzione: «L'attività di produzione controllo e confezionamento terminale sono effettuate nello stabilimento farmaceutico consortile sito in Pomezia, via Campobello n. 15».

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale sottoindicata:

ANGIDIL: 28 capsule, 90 mg, A.I.C. n. 028258010; 28 capsule, 120 mg, A.I.C. n 028258059; 28 capsule, 180 mg, A.I.C. n. 028258097; 28 capsule, 300 mg, A.I.C. n. 028258135.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo Dè Bacchettoni, 3, codice fiscale n. 00761810506, è modificata esclusivamente nella parte relativa alle operazioni di confezionamento terminale e controllo come segue: officina di produzione «L'attività di confezionamento terminale e controllo è effettuata anche nello stabilimento farmaceutico consortile sito in Pomezia, via Campobello n. 15».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A3368

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 18 aprile 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Martha Galle con testamento pubblico a rogito dott. Giuseppe Fossati notaio in Milano numero di rep. 76160 e consistente nel 15% di beni mobili (denaro e titoli) per un valore di L. 270.926.882, con l'onere — per la Fondazione stessa — di destinare tale somma non ad accrescere il patrimonio ma per far fronte ad esigenze operative.

96A3365

Autorizzazione alla Fondazione «Floriani», in Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1995 la Fondazione «Floriani», con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Biella Luigia, con testamento pubblico registrato per atto dott. Paolo Lovisetti notaio in Milano numero di rep. 211219 consistente in 1/3 dei titoli in custodia presso il Banco di Roma, agenzia n. 34, di Milano, intestati alla *de cuius* del valore di L. 42.648.000.

96A3366

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Giuseppe Alazio», in Palermo

Con decreto ministeriale 27 marzo 1996 è riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione «Giuseppe Alazio», con sede in Palermo, e contestualmente è approvato il relativo statuto, composto di 15 articoli, debitamente approvato.

96A3367

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Mandela e Vicovaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Vicovaro.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1996, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Mandela e Vicovaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vicovaro (Roma), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

96A3373

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 maggio 1996

Dollaro USA	1548,98
ECU	1912,68
Marco tedesco	1013,60
Franco francese	299,38
Lira sterlina	2382,64
Fiorino olandese	905,73
Franco belga	49,315
Peseta spagnola	12,018
Corona danese	262,41
Lira irlandese	2447,85
Dracma greca	6,400
Escudo portoghese	9,833
Dollaro canadese	1128,25
Yen giapponese	14,505
Franco svizzero	1235,72
Scellino austriaco	144,05
Corona norvegese	236,99
Corona svedese	228,56
Marco finlandese	328,03
Dollaro australiano	1233,92

96A3449

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano, sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di I fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N16X «diritto processuale penale», per la disciplina «diritto processuale penale comparato» (primo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N04X «diritto commerciale», per la disciplina «diritto commerciale» (secondo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «diritto amministrativo» (secondo corso di laurea).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A3374

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare n. P02C - finanza aziendale, disciplina finanza aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3390

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persicnetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzotti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P Z S , Piazza Verdi, 10 - Roma

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» e necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento e indispensabile l'indicazione della causale del versamento

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo» Nei casi in cui in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo»

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario. e necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, e necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

	Densita di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D M Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 95.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

4111001260 96

L. 1.400